

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 16 giugno 2006 - Deliberazione N. 818 - Area Generale di Coordinamento N. 13 - Sviluppo Attività Settore Terziario - **D.D.L. “Testo Unico delle disposizioni in materia di Turismo”. Approvazione.**

PREMESSO

- che l'art. 117 della Costituzione, così come modificato a seguito della riforma del Titolo V introdotta dalla L. Cost. 18/10/2001 n. 3, ha devoluto al potere legislativo esclusivo delle Regioni la materia del turismo;

- che in considerazione del suindicato contesto normativo la Regione Campania, intende provvedere ad un generale riassetto della normativa del settore, tenendo conto delle esigenze di riordino della organizzazione turistica e di quelle relative alla ridefinizione delle funzioni amministrative da attribuire agli Enti Locali in virtù del principio di sussidiarietà;

CONSIDERATO

- che un articolato e razionale disegno normativo necessita di uno strumento che sia in grado di raccogliere in un corpus unitario le disposizioni che regolano in maniera compiuta la disciplina dell'intero settore di riferimento, anche allo scopo di soddisfare l'esigenza di semplificazione dei relativi procedimenti amministrativi ;

- che lo strumento ritenuto idoneo al perseguimento delle finalità anzi dette sia rinvenibile in un testo unico innovativo;

VISTI:

l'art. 117 della Costituzione;

la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001 n.3;

la Legge 15 marzo 1997 n. 59;

lo Statuto della Regione Campania;

il parere dell'Ufficio Legislativo;

PROPONE e la Giunta in conformità, a voti unanimi

DELIBERA

per tutto quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente riportato:

- di approvare l'allegato Disegno di Legge, con annessa relazione, avente ad oggetto “Testo Unico delle disposizioni in materia di Turismo”;

- di trasmettere il presente Disegno di Legge al Consiglio Regionale per le determinazioni di competenza

Il Segretario
Brancati

Il Presidente
Bassolino

DISEGNO DI LEGGE



REGIONE CAMPANIA

TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO

TITOLO I – ORGANIZZAZIONE TURISTICA

CAPO I – FINALITA', SOGGETTI E COMPETENZE

Art. 1 - Oggetto e finalità

Art. 2 - Competenze della regione

Art. 3 - Competenze delle province

Art. 4 - Competenze dei comuni

Art. 5- Agenzia regionale del turismo

Art. 6 - Organi dell'Aretur

Art. 6 *bis* - Comitato di indirizzo dell'Aretur

Art. 7 - Consiglio di amministrazione dell'Aretur

Art. 8 - Direttore generale dell'Aretur

Art. 9 - Collegio dei revisori dell'Aretur

Art. 10 - Direttore amministrativo dell'Aretur

Art. 11 - Personale dell'Aretur

Art. 12 - Osservatorio turistico regionale

Art. 13 - Associazioni pro loco

Art. 14 - Albi provinciali delle associazioni pro loco

Art. 15 - Contributi in favore delle associazioni pro loco e dell'Unpli

DISEGNO DI LEGGE

CAPO II – STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE E PROMOZIONE TURISTICA

Art. 16 - Sistemi turistici locali

Art. 17 - Uffici di informazione ed accoglienza turistica

Art. 18 - Club di prodotto

Art. 19 - Linee guida dello sviluppo turistico regionale

Art. 20 - Atti di indirizzo annuale dello sviluppo turistico regionale

Art. 21 - Carte dei servizi turistici

Art. 22 - Carta dei diritti del turista

Art. 23 - Scioglimento degli enti provinciali per il turismo e delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo

Art. 23 *bis* – Imprese turistiche

TITOLO II - STRUTTURE RICETTIVE

CAPO I – STRUTTURE RICETTIVE SOGGETTE A CLASSIFICAZIONE

Art. 24 - Strutture ricettive alberghiere

Art. 25 - Classificazione

Art. 26 - Procedure per la classificazione

Art. 27 - Qualifiche

Art. 28 - Procedure per l'assegnazione delle qualifiche

Art. 29 - Strutture ricettive all'aperto

Art. 30 - Requisiti comuni

Art. 31 - Procedure per l'identificazione di aree destinate a complessi ricettivi all'aperto

Art. 32 - Altre strutture ricettive all'aperto

Art. 33 - Classificazione

Art. 34 - Strutture ricettive extra –alberghiere

Art. 35 - Esercizi di affittacamere

Art. 36 - Case e appartamenti per vacanze

Art. 37 - Case per ferie

Art. 38 – Ostelli per la gioventù

Art. 39 - Attività ricettive in case rurali - country house

DISEGNO DI LEGGE

Art. 40 - Rifugi di montagna

Art. 41 - Case religiose di ospitalità

Art. 42 - Autorizzazione della strutture ricettive soggette a classificazione

Art. 43 - Prezzi delle strutture ricettive soggette a classificazione

Art. 44 - Periodi di apertura e dati da esporre al pubblico

Art. 45 - Gestione e responsabilità

Art. 46 - Vigilanza

Art. 47 - Chiusura, sospensione e cessazione delle strutture ricettive soggette a classificazione

Art. 48 - Sanzioni amministrative pecuniarie

Art. 49 - Reclami

CAPO II – STRUTTURE RICETTIVE NON SOGGETTE A CLASSIFICAZIONE

Art. 50 - Bed and breakfast

Art. 51 - Accertamento dei requisiti

Art. 52 - Interdizione, sospensione e rinuncia

Art. 53 - Comunicazione

Art. 54 - Funzioni di vigilanza e controllo

Art. 55 - Obblighi dei titolari dell'attività di bed and breakfast

Art. 56 - Sanzioni amministrative e pecuniarie

CAPO III – INSEDIAMENTO DI STRUTTURE RICETTIVE E VINCOLI DI DESTINAZIONE

Art. 57 - Disposizioni in materia di insediamento di strutture ricettive

Art. 58 - Vincoli di destinazione

Art. 59 - Disposizioni particolari per i comuni di cui alla legge regionale 27 giugno 1987, n. 35, ed alla legge regionale 10 dicembre 2003, n. 21

TITOLO III - OPERATORI TURISTICI

CAPO I – AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO

Art. 60 - Agenzie di viaggio e turismo

Art. 61 - Procedure per l'esercizio delle attività di agenzia

Art. 62 - Contenuto dell'autorizzazione

DISEGNO DI LEGGE

Art. 63 - Apertura di filiali

Art. 64 - Periodo di apertura

Art. 65 - Garanzia assicurativa

Art. 66 - Elenchi delle agenzie di viaggio e turismo

Art. 67 - Redazione e diffusione dei programmi

Art. 68 - Direttore tecnico

Art. 69 - Sospensione dell'attività, sanzioni e vigilanza

Art. 70 - Reclami

Art. 71 - Fondo di garanzia

CAPO II - PROFESSIONI TURISTICHE

Art. 72 - Figure professionali

Art. 73 – Competenze della regione e delle province

Art. 74 - Licenza e tesserino di riconoscimento

Art. 75 - Compensi

Art. 76 - Divieti ed incompatibilità

Art. 77 - Sospensione e revoca della licenza

Art. 78 - Sanzioni amministrative pecuniarie

Art. 79 - Reclami

TITOLO IV - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO SOCIALE, INTERVENTI SPECIALI E SUPPORTI FINANZIARI DELLA REGIONE

CAPO I – TURISMO SOCIALE ED INTERVENTI SPECIALI

Art. 80 - Turismo sociale

Art. 80 *bis* – Attività turistiche delle associazioni senza scopo di lucro

Art. 81 - Film commission

Art. 82 – Attività della Film commission

CAPO II – SUPPORTI FINANZIARI

Art. 83 - Provvidenze regionali

Art. 84 - Tipologie di aiuto

DISEGNO DI LEGGE

Art. 85 - Disciplina attuativa

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 86 - Provvedimenti attuativi

Art. 87 - Disposizioni transitorie

Art. 88 – Abrogazioni

Art. 89 – Dichiarazione di urgenza

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

ORGANIZZAZIONE TURISTICA

CAPO I

FINALITA', SOGGETTI E COMPETENZE

Articolo 1

Oggetto e finalità

1. Il turismo riveste un ruolo strategico per lo sviluppo economico e per la crescita culturale e sociale del territorio regionale.
2. La presente legge disciplina, nel rispetto del principio di sussidiarietà nei rapporti con gli enti locali, l'organizzazione turistica, con riferimento alle funzioni della regione, delle province e dei comuni, nonché al ruolo dei sistemi turistici locali di cui all'articolo 16 e degli altri soggetti pubblici e privati interessati alla qualificazione ed allo sviluppo del turismo.
3. La presente legge persegue le seguenti finalità:
 - a) promozione, in Italia ed all'estero, dell'immagine turistica della Campania;
 - b) valorizzazione delle risorse storiche, ambientali e culturali, nonché delle produzioni agricole ed artigianali del territorio regionale;
 - c) miglioramento della qualità dell'accoglienza, dell'assistenza e della tutela dei visitatori;
 - d) coordinamento delle funzioni riservate ai vari livelli istituzionali e snellimento dei relativi procedimenti amministrativi;

DISEGNO DI LEGGE

- e) concertazione tra le istituzioni, le associazioni di categoria del settore turistico facenti capo alle confederazioni riconosciute a livello nazionale e le associazioni sindacali confederali maggiormente rappresentative;
- f) promozione della formazione dei soggetti da avviare al lavoro nel settore turistico e dell'aggiornamento professionale degli addetti ai servizi turistici, anche al fine di garantire una crescita occupazionale stabile e di qualità;
- g) sostegno alle imprese operanti nel settore turistico, anche al fine di attrarre investimenti privati;
- h) potenziamento delle informazioni e dell'assistenza rese agli utenti dei servizi turistici;
- i) incentivazione della ricerca per l'introduzione di nuove tecnologie e metodologie finalizzate alla migliore fruizione dei servizi turistici;
- l) promozione e valorizzazione, anche attraverso l'adozione di apposite misure di sostegno, del turismo sostenibile e responsabile, finalizzato allo sviluppo delle attività turistiche nel rispetto delle risorse naturali, paesaggistico-ambientali, culturali e sociali del territorio.

Articolo 2

Competenze della regione

1. Allo scopo di realizzare un equilibrato ed integrato sviluppo del turismo, la regione esercita le seguenti funzioni:

- a) programmazione, coordinamento e controllo delle attività e delle iniziative turistiche interessanti il territorio regionale;
- b) approvazione delle linee guida e degli atti di indirizzo annuale dello sviluppo turistico regionale;
- c) promozione dell'immagine turistica della Campania in ambito nazionale ed internazionale;

DISEGNO DI LEGGE

- d)* valorizzazione del patrimonio turistico regionale mediante l'utilizzo sostenibile delle risorse paesaggistiche, storiche, monumentali, culturali ed agricole della Campania;
- e)* definizione dei sistemi turistici locali e delle attività connesse alla promozione degli stessi;
- f)* determinazione degli standard di qualità delle strutture ricettive e dei servizi offerti dai soggetti operanti nel settore turistico;
- g)* attuazione e verifica dell'efficacia degli interventi finanziati dall'Unione europea;
- h)* incentivazione, anche attraverso l'erogazione di appositi contributi, della riqualificazione dei beni, impianti e servizi turistici gestiti da soggetti pubblici e privati;
- i)* vigilanza e controllo sull'attività dell'agenzia regionale del turismo;
- l)* vigilanza e controllo sulle funzioni demandate alle province ed ai comuni ed esercizio dei relativi poteri sostitutivi;
- m)* vigilanza sulla qualità dei servizi turistici offerti nel territorio regionale ed esercizio dei relativi poteri ispettivi;
- n)* adozione di iniziative finalizzate al miglioramento delle condizioni di fruizione dei servizi turistici, con particolare riguardo alle fasce sociali più disagiate;
- o)* promozione di intese con l'amministrazione statale finalizzate al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, con particolare riferimento alla sicurezza degli utenti dei servizi turistici;
- p)* organizzazione degli esami di abilitazione all'esercizio di professioni turistiche;
- q)* definizione degli indirizzi in materia di formazione dei soggetti da avviare al lavoro nel settore turistico;

DISEGNO DI LEGGE

r) definizione degli indirizzi in materia di aggiornamento professionale degli addetti ai servizi turistici e del personale dipendente delle strutture ricettive soggette a classificazione, nonché dei lavoratori stagionali.

Articolo 3

Competenze delle province

1. Le province:

- a) sostengono e coordinano i comuni nell'esercizio delle attribuzioni di cui all'articolo 4;
- b) collaborano alla predisposizione delle linee guida dello sviluppo turistico regionale, nonché alla definizione degli indirizzi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere q) e r);
- c) gestiscono la formazione dei soggetti da avviare al lavoro nel settore turistico e l'aggiornamento professionale degli addetti ai servizi turistici, del personale dipendente delle strutture ricettive e dei lavoratori stagionali, favorendo per questi ultimi l'indizione di corsi di aggiornamento che non incidano sui periodi di rispettiva occupazione;
- d) previa intesa con i comuni, propongono alla regione, in coerenza con il piano territoriale regionale - Ptr ed i piani territoriali di coordinamento provinciale – Ptcp, di cui alla legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16 l'individuazione e la delimitazione territoriale dei sistemi turistici locali - Stl;
- e) promuovono l'interazione tra le iniziative turistiche di rilevante interesse provinciale da attuarsi nell'ambito dei sistemi turistici locali, anche ai fini della formazione di un'offerta turistica più qualificata e competitiva;
- f) effettuano il monitoraggio del fabbisogno di servizi turistici dei sistemi turistici locali e dei comuni e programmano le risorse di propria competenza al fine di soddisfare le esigenze di

DISEGNO DI LEGGE

sviluppo e di adeguamento professionale delle imprese turistiche e del personale di cui alla lettera *c*).

2. Alle province sono attribuiti, inoltre, i seguenti compiti:

a) tenuta degli elenchi e degli albi dei soggetti esercenti attività turistiche e delle associazioni pro loco, e trasmissione degli stessi, con cadenza annuale, alla regione e all'agenzia regionale del turismo;

b) rilascio di autorizzazioni all'esercizio di professioni turistiche;

c) rilascio di autorizzazioni all'esercizio di agenzie di viaggio e turismo.

Articolo 4

Competenze dei comuni

1. I comuni:

a) partecipano con le province nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *d*) e collaborano con le stesse nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *e*);

b) propongono alla regione ed alle province programmi di promozione dei sistemi turistici locali ricompresi nel proprio ambito territoriale;

c) propongono alla regione progetti per l'attuazione di politiche territoriali nel settore turistico;

d) organizzano, anche in collaborazione con altri enti interessati, iniziative e manifestazioni turistiche di interesse locale;

e) elaborano e trasmettono agli uffici di informazione ed accoglienza turistica, con cadenza trimestrale, informazioni concernenti il livello dell'offerta turistica locale, le esigenze di riqualificazione dei servizi turistici, i fabbisogni professionali e formativi;

f) provvedono alla classificazione delle strutture ricettive;

DISEGNO DI LEGGE

- g) rilasciano le autorizzazioni all'esercizio delle strutture ricettive;
- h) collaborano con le forze dell'ordine al mantenimento della sicurezza degli utenti dei servizi turistici;
- i) trasmettono agli uffici di informazione ed accoglienza turistica, con cadenza almeno mensile, i dati relativi all'offerta turistica disponibile sul territorio comunale.

Articolo 5

Agenzia regionale del turismo

1. E' istituita l'agenzia regionale del turismo – Aretur, che garantisce l'esercizio unitario e coordinato della promozione dell'offerta turistica regionale.
2. L'Aretur ha personalità giuridica di diritto pubblico, è dotata di autonomia amministrativa, organizzativa e gestionale, ed ha sede nel capoluogo della regione. Lo statuto dell'Aretur è approvato con deliberazione di giunta regionale entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Le province possono istituire agenzie provinciali dell'Aretur, previo accordo con quest'ultima e su conforme parere della giunta regionale, nelle forme stabilite dallo statuto di cui al presente comma.
3. L'Aretur:
 - a) collabora con la regione alla predisposizione delle linee guida e degli atti di indirizzo annuale dello sviluppo turistico regionale;
 - b) attua le strategie e le politiche di marketing territoriale per il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla programmazione regionale;
 - c) promuove i sistemi turistici locali anche con il concorso degli enti locali, singoli o associati, delle camere di commercio, delle associazioni di categoria del settore turistico facenti capo alle confederazioni riconosciute a livello nazionale, delle associazioni sindacali confederali

DISEGNO DI LEGGE

maggiormente rappresentative e dei soggetti pubblici e privati che operano nel settore del turismo;

d) gestisce l'osservatorio turistico regionale;

e) redige ed aggiorna le carte dei servizi turistici e la carta dei diritti del turista;

f) fornisce consulenza ed assistenza tecnica ai soggetti pubblici e privati impegnati nella promozione e nell'erogazione di servizi turistici;

g) sperimenta attività promozionali innovative sul mercato e verifica l'effettiva produttività ed economicità delle stesse;

h) promuove e sostiene, anche mediante i club di prodotto, la realizzazione di offerte turistiche integrate che coinvolgono gli operatori del settore turistico;

i) collabora con la regione e le province alla definizione ed all'aggiornamento degli standard di qualità delle strutture ricettive e dei servizi turistici;

l) collabora con le province, i comuni e gli uffici di informazione ed accoglienza turistica per il potenziamento dell'efficacia delle rispettive iniziative di promozione turistica;

m) promuove borse, fiere, workshop ed altre manifestazioni del mercato turistico in Italia ed all'estero e partecipa alle stesse, anche avvalendosi della collaborazione dei consorzi tra le imprese operanti nel settore turistico;

n) produce materiale informativo e promozionale;

o) informa ed assiste gli operatori turistici regionali, singoli o associati, anche favorendone l'azione commerciale con idonei programmi di sostegno ed incentivazione;

p) presta assistenza tecnica agli operatori turistici ed agli addetti alle attività di comunicazione;

q) esercita i poteri di controllo, di vigilanza, ispettivi e sanzionatori previsti dalla presente legge;

DISEGNO DI LEGGE

r) garantisce pubblicità e diffusione dei dati e degli studi di competenza del sistema informativo turistico regionale e dell'osservatorio turistico regionale;

s) istituisce e gestisce un numero verde regionale per l'assistenza agli utenti dei servizi turistici.

4. Sono attribuite all'Aretur le seguenti funzioni:

a) espressione di parere obbligatorio in ordine alla classificazione delle strutture ricettive;

b) coordinamento degli uffici di informazione ed accoglienza turistica.

5. Le entrate dell'Aretur sono costituite da:

a) fondi assegnati dalla regione per la gestione ordinaria dell'agenzia e per l'attuazione di programmi ed iniziative nel settore turistico;

b) contributi provenienti da soggetti pubblici e privati;

c) redditi e proventi patrimoniali e di gestione.

6. L'esercizio finanziario dell'Aretur ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

7. I bilanci preventivi ed i conti consuntivi dell'Aretur, comprensivi della relazione del collegio dei revisori, sono deliberati dal consiglio di amministrazione dell'agenzia ed approvati dalla giunta regionale.

Articolo 6

Organi dell'Aretur

1. Sono organi dell'Aretur:

a) il comitato di indirizzo;

b) il consiglio di amministrazione;

c) il direttore generale;

DISEGNO DI LEGGE

d) il collegio dei revisori.

Articolo 6-bis

Comitato di indirizzo dell'Aretur

1. Il comitato di indirizzo dell'Aretur è nominato dal presidente della giunta regionale ed è composto:

- a) dall'assessore al turismo, o suo delegato, con funzioni di presidente;
- b) da 13 esperti nel settore turistico, individuati su proposta dell'assessore regionale al turismo, di cui 3 indicati dalle associazioni di categoria del settore turistico facenti capo alle confederazioni riconosciute a livello nazionale, 3 dalle associazioni sindacali confederali maggiormente rappresentative, 1 dall'unione delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, 1 dalle associazioni di turismo sociale, 1 dalle associazioni ambientaliste operanti nel settore turistico e 1 dalle associazioni di promozione sociale secondo le modalità previste dallo statuto dell'agenzia;
- c) dal presidente di ciascuna provincia o suo delegato;
- d) dal sindaco di ciascun comune capoluogo di provincia o suo delegato;
- e) da 2 rappresentanti designati dall'associazione nazionale dei comuni italiani;
- f) da 1 rappresentante designato dall'associazione dei piccoli comuni d'Italia;
- g) da 1 rappresentante designato dalle comunità montane;
- h) da 1 rappresentante designato dalla lega delle autonomie locali;
- i) da 1 rappresentante designato dall'associazione italiana per il consiglio dei comuni e delle regioni d'Europa;
- l) da 1 rappresentante designato dall'associazione nazionale comuni isole minori;

DISEGNO DI LEGGE

2. Il comitato resta in carica per lo stesso periodo di durata in carica del presidente della giunta regionale che ha provveduto alla sua nomina.

3. Il comitato:

a) esprime parere obbligatorio, ma non vincolante, sullo statuto dell'agenzia, sugli atti di indirizzo dell'attività dell'agenzia, sui bilanci preventivi ed i conti consuntivi dell'agenzia, sugli atti di straordinaria amministrazione e sulle spese che impegnano il bilancio dell'agenzia per oltre 5 anni;

b) formula proposte alla regione sulla programmazione turistica regionale;

c) esercita le ulteriori attribuzioni eventualmente previste dallo statuto dell'agenzia.

4. Il comitato è validamente costituito con la partecipazione di almeno la metà più 1 dei suoi componenti. Le relative deliberazioni sono validamente assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

5. Il comitato, nella prima seduta, approva il proprio regolamento interno, nel rispetto dello statuto dell'agenzia.

6. Il segretario del comitato è nominato dal presidente tra i funzionari dipendenti dell'agenzia.

Articolo 7

Consiglio di amministrazione dell'Aretur

1. Il consiglio di amministrazione dell'Aretur è nominato dal presidente della giunta regionale ed è composto:

a) dall'assessore al turismo, o suo delegato, con funzioni di presidente;

b) da 5 esperti nel settore turistico, individuati su proposta dell'assessore regionale al turismo, di cui 3 indicati dalle associazioni di categoria del settore turistico facenti capo alle

DISEGNO DI LEGGE

confederazioni riconosciute a livello nazionale con le modalità previste dallo statuto dell'agenzia;

c) da 2 rappresentanti designati dalle province;

d) da 1 rappresentante designato dall'associazione nazionale dei comuni italiani.

2. Il consiglio resta in carica per lo stesso periodo di durata in carica del presidente della giunta regionale che ha provveduto alla sua nomina.

3. Il consiglio:

a) svolge funzioni di indirizzo dell'attività dell'agenzia in coerenza con la programmazione turistica regionale;

b) delibera in ordine ai bilanci preventivi ed ai conti consuntivi dell'agenzia e trasmette gli stessi alla giunta regionale per l'approvazione;

c) approva gli atti di straordinaria amministrazione e le spese che impegnano il bilancio dell'agenzia per oltre 5 anni;

d) esercita le ulteriori attribuzioni eventualmente previste dallo statuto dell'agenzia.

4. Il consiglio è validamente costituito con la partecipazione di almeno la metà più 1 dei suoi componenti. Le relative deliberazioni sono validamente assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente. Alle sedute del consiglio partecipa, senza diritto di voto, il direttore generale dell'agenzia.

5. Il consiglio, nella prima seduta, approva il regolamento di disciplina del proprio funzionamento, nel rispetto dello statuto dell'agenzia.

6. Il segretario del consiglio è nominato dal presidente tra i funzionari dipendenti dell'agenzia.

Articolo 8

Direttore generale dell'Aretur

DISEGNO DI LEGGE

1. Il direttore generale dell'Aretur è nominato dal presidente della giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale al turismo, tra soggetti di comprovata e riconosciuta esperienza e professionalità, almeno quinquennale, nel settore turistico e dotati di diploma di laurea.
2. Al direttore generale si applicano le cause di incompatibilità di cui all'articolo 4 della legge regionale 7 agosto 1996, n. 17.
3. Il rapporto di lavoro del direttore generale è regolato da contratto di diritto privato, di durata quinquennale, rinnovabile una sola volta.
4. Il direttore generale:
 - a) ha la rappresentanza legale dell'agenzia;
 - b) predispone i bilanci preventivi ed i conti consuntivi dell'agenzia, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 5 della legge regionale 30 aprile 2002, n. 7;
 - c) adotta gli atti di ordinaria amministrazione;
 - d) provvede ad acquisti, alienazioni, accettazione di donazioni;
 - e) è responsabile dell'organizzazione e della gestione del personale dell'agenzia;
 - f) svolge tutte le attività dell'agenzia non riservate al consiglio di amministrazione dall'articolo 7 o dallo statuto;
 - g) trasmette alla giunta regionale, al comitato di indirizzo ed al consiglio di amministrazione, con cadenza semestrale, una dettagliata relazione sulle attività dell'agenzia, al fine di consentire l'esercizio, rispettivamente, dei poteri di vigilanza e controllo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *i*) e delle attribuzioni di cui agli articoli 6-*bis*, comma 3, e 7, comma 3;
 - h) esercita i poteri di vigilanza e sanzionatori attribuiti all'Aretur;
 - i) esegue le deliberazioni del consiglio di amministrazione.

DISEGNO DI LEGGE

5. In caso di impedimento o di assenza del direttore generale, le relative funzioni sono esercitate dal direttore amministrativo.

6. Lo statuto dell'agenzia disciplina le ipotesi di revoca del direttore generale.

Articolo 9

Collegio dei revisori dell'Aretur

1. Il collegio dei revisori dell'Aretur, composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti iscritti nell'albo dei revisori contabili, è nominato con decreto del presidente della giunta regionale su proposta della giunta regionale.

2. I revisori restano in carica per 3 anni e conservano tale carica fino alla nomina del nuovo collegio. Il mandato dei revisori può essere rinnovato per non più di una volta consecutiva.

3. Il collegio dei revisori:

a) collabora con il consiglio di amministrazione ed il direttore generale dell'agenzia secondo le disposizioni dello statuto;

b) esprime parere sulle proposte di bilancio preventivo, di variazione di bilancio e di conto consuntivo dell'agenzia;

c) vigila sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'agenzia relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla correttezza dei bilanci, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità;

d) riferisce al consiglio di amministrazione su gravi irregolarità di gestione;

e) verifica con cadenza trimestrale la situazione di cassa dell'agenzia;

f) predispose la relazione che accompagna il bilancio consuntivo e revisionale.

2. Gli atti del collegio dei revisori sono trasmessi alla giunta regionale.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo 10

Direttore amministrativo dell'Aretur

1. Il consiglio di amministrazione dell'Aretur nomina un direttore amministrativo, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 8, comma 1, il quale:

- a) coadiuva il direttore generale nell'espletamento delle sue funzioni;
- b) esprime parere sugli atti di competenza del direttore generale;
- c) esercita le ulteriori funzioni eventualmente previste dallo statuto dell'agenzia.

Articolo 11

Personale dell'Aretur

1. La giunta regionale, su proposta del direttore generale, approva la dotazione organica dell'Aretur.

2. La dotazione organica dell'agenzia è composta dal personale inquadrato nei ruoli dei disciolti enti ed aziende di cui all'articolo 23, nonché dai dipendenti della regione che facciano richiesta di trasferimento definitivo nei ruoli dell'Aretur. Tale personale conserva lo stato giuridico ed economico maturato negli enti di provenienza.

3. Eventuali esigenze di integrazione della dotazione organica dell'agenzia sono soddisfatte in via prioritaria mediante trasferimento definitivo di personale inquadrato nei ruoli della regione. Qualora siano necessarie ulteriori dotazioni di personale, si provvede al reclutamento mediante pubblici concorsi.

Articolo 12

Osservatorio turistico regionale

1. L'Aretur istituisce e gestisce l'osservatorio turistico regionale – Otr – che assicura il monitoraggio costante del sistema turistico della Campania.

DISEGNO DI LEGGE

2. L'Otr ha il compito di:

- a) quantificare e qualificare anche per tipologia i flussi turistici che interessano il territorio regionale;
- b) verificare l'incremento, il decremento e la composizione dei servizi offerti dal sistema turistico regionale;
- c) verificare l'andamento delle principali variabili economiche e sociali che influenzano la domanda e l'offerta turistica;
- d) rilevare disservizi e reclami segnalati dagli utenti;
- e) eseguire indagini conoscitive finalizzate alla verifica della qualità dei servizi turistici percepita dagli utenti e dei livelli di sicurezza del territorio regionale;
- f) fornire supporto conoscitivo alla programmazione delle attività promozionali e degli investimenti riguardanti l'offerta turistica;
- g) proporre all'Aretur l'attuazione di interventi correttivi di marketing in funzione delle tendenze della domanda turistica nazionale ed internazionale.

3. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 2 l'Otr si avvale delle informazioni acquisite dal sistema informativo turistico regionale di cui al comma 5.

4. Le analisi e gli studi eseguiti dall'Otr formano oggetto di un rapporto annuale, che viene pubblicato sul bollettino ufficiale e sul sito internet dell'Aretur, nonché di relazioni trimestrali che vengono trasmesse all'assessorato regionale al turismo ed al consiglio regionale.

5. L'Aretur istituisce e gestisce il sistema informativo turistico regionale – Sirt.

6. Il Sirt:

- a) acquisisce e fornisce gli elementi conoscitivi indispensabili per le scelte di programmazione nel settore turistico;

DISEGNO DI LEGGE

b) acquisisce e fornisce le informazioni a supporto di studi settoriali ed indagini statistiche, all'uopo avvalendosi anche dei dati trasmessi all'Otr da ciascuna azienda turistico-ricettiva ai sensi dell'art. 45, comma 3;

c) realizza una banca dati relazionale in ordine ai servizi turistici offerti, da soggetti pubblici e privati, nel territorio regionale.

7. Ai fini dell'acquisizione e dell'inserimento nel Sirt dei dati di cui al comma 1, l'Otr si avvale della collaborazione degli enti locali, delle università, delle associazioni pro loco, delle associazioni di turismo sociale, degli uffici di informazione ed accoglienza turistica e di tutti i soggetti, pubblici e privati, che operano nel settore turistico.

8. Il Sirt assicura, mediante l'introduzione di specifiche comuni, la standardizzazione delle procedure e l'omogeneità delle informazioni.

9. Le informazioni contenute nella banca dati di cui al comma 6, lettera c), sono pubblicate sul sito internet dell'Aretur.

10. L'Aretur istituisce sezioni territoriali dell'Otr presso ciascuna provincia.

Articolo 13

Associazioni pro loco

1. La regione valorizza il ruolo delle associazioni pro loco nelle diverse ed autonome espressioni culturali e riconosce il valore sociale di tali associazioni liberamente costituite e delle relative attività come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.

2. La regione riconosce, nel quadro della valorizzazione turistica della Campania, il ruolo delle associazioni pro loco per la custodia e per la promozione dei valori naturali ed artistici di ogni località e per il raggiungimento degli obiettivi sociali del turismo attraverso la partecipazione popolare.

DISEGNO DI LEGGE

3. La regione riconosce il ruolo di coordinamento dell'unione nazionale pro loco d'Italia – Unpli – organismo nazionale articolato sul territorio campano con il comitato regionale e con i comitati provinciali.

Articolo 14

Albi provinciali delle associazioni pro loco

1. E' istituito presso ciascuna provincia l'albo delle associazioni pro loco.
2. La domanda di iscrizione all'albo, corredata di copia dell'atto costitutivo, dello statuto, del bilancio preventivo e del programma di attività dell'associazione, è presentata all'assessorato provinciale al turismo.
3. L'iscrizione all'albo di cui al comma 1 è eseguita entro 90 giorni dalla presentazione della domanda e della relativa documentazione. Per l'iscrizione sono necessari i seguenti requisiti:
 - a) la circoscrizione territoriale interessata dalle attività dell'associazione pro loco deve essere dotata di caratteristiche climatiche, storiche, artistiche o paesaggistiche di interesse turistico, nonché di idonee strutture ricettive in grado di promuovere la capacità attrattiva dei luoghi;
 - b) l'associazione pro loco deve essere stata costituita con atto pubblico o con scrittura privata autenticata e registrata.
4. Le associazioni pro loco iscritte all'albo presentano all'assessorato provinciale al turismo ed all'Aretur, entro il 30 aprile di ogni anno, la documentazione comprovante l'attività svolta, al fine di consentire le opportune verifiche.
5. Se le associazioni non presentano la documentazione di cui al comma 4 per 2 anni consecutivi, la provincia dispone, su proposta dell'Aretur e sentito il competente comitato provinciale dell'Unpli, la cancellazione dall'albo con la perdita dei benefici di cui all'articolo 15.

DISEGNO DI LEGGE

6. Le associazioni pro loco iscritte all'albo, oltre ai compiti fissati dallo statuto:

- a) collaborano con la regione e gli enti locali alla promozione dei sistemi turistici locali;
- b) coordinano e promuovono le manifestazioni che incentivano il movimento turistico nelle rispettive circoscrizioni territoriali;
- c) tutelano e valorizzano le bellezze naturali, artistiche e monumentali di cui al comma 2, lettera a).

Articolo 15

Contributi in favore delle associazioni pro loco e dell'Unpli

1. La regione incentiva l'attività delle associazioni pro loco e dell'Unpli con contributi stanziati in relazione ai programmi redatti in coerenza con la programmazione regionale per il turismo.
2. Una quota non inferiore al 20 per cento delle risorse di cui al comma 1 è riservata al comitato regionale ed ai comitati provinciali dell'Unpli per lo svolgimento delle rispettive attività, con l'obbligo di istituzione degli uffici di coordinamento regionale e provinciali e l'assegnazione del 3 per cento al comitato regionale e, in rapporto alla platea di abitanti, del 3 per cento a quello provinciale di Avellino, del 2 per cento a quello provinciale di Benevento, del 3 per cento a quello provinciale di Caserta, del 5 per cento a quello provinciale di Napoli e del 4 per cento a quello provinciale di Salerno.

CAPO II

STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE E PROMOZIONE TURISTICA

Articolo 16

DISEGNO DI LEGGE

Sistemi turistici locali

1. I sistemi turistici locali – Stl - sono costituiti da ambiti territoriali omogenei caratterizzati dall’offerta integrata di beni culturali, ambientali e di attrazioni turistiche, compresi i prodotti tipici dell’agricoltura e dell’artigianato locale.
2. I Stl rappresentano i contesti territoriali di riferimento per le politiche di programmazione e promozione delle attività e di attuazione delle iniziative turistiche interessanti il territorio regionale.
3. Con deliberazione di giunta regionale, da adottarsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, in coerenza con il Ptr ed i Ptcp, e nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 3, comma 1, lettera *d*), è approvata l’identificazione e la delimitazione territoriale dei Stl.
4. Fino all’adozione della deliberazione di cui al comma 3, gli ambiti territoriali dei Stl corrispondono a quelli dei sistemi locali a dominante culturale e turistica individuati nelle linee guida della programmazione territoriale regionale di cui alla deliberazione di giunta regionale n. 4459 del 30.9.2002 e successive modifiche ed integrazioni.
5. Al fine di sviluppare il turismo culturale nel territorio regionale, compatibilmente con la conservazione del patrimonio culturale della regione, nonché di favorire la pubblica fruizione e la valorizzazione dello stesso, sono istituiti, all’interno dei Stl, i distretti turistici culturali – Dtc – nei quali è assicurata una coerente, programmata e coordinata attività di studio, prevenzione, manutenzione e restauro.
6. I Dtc sono rappresentati da ambiti territoriali a forte concentrazione di patrimonio culturale, materiale ed immateriale, composto da beni archeologici, storici, artistici, architettonici e demoetnoantropologici.

DISEGNO DI LEGGE

7. La delimitazione territoriale dei Dtc è definita dalla deliberazione di cui al comma 3 in coerenza con la legge regionale 18 ottobre 2001, n. 26 e la carta del rischio dei beni culturali di cui alla legge 19 aprile 1990, n. 84.

Articolo 17

Uffici di informazione ed accoglienza turistica

1. Gli uffici di informazione ed assistenza turistica – uffici Iat – sono istituiti e gestiti nelle aree di maggiore richiamo turistico dall'Aretur, ovvero, previa comunicazione a quest'ultima, dalle province.

2. A tal fine l'Aretur, sulla base degli studi svolti dall'Otr in ordine alle caratteristiche qualitative e quantitative dei flussi turistici locali, alla distribuzione delle risorse turistiche, delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi, individua i comuni in cui localizzare gli uffici Iat.

3. Gli uffici Iat svolgono gratuitamente attività di:

a) accoglienza dei turisti;

b) informazione sui servizi turistici offerti, sulle attrattive locali, sulle manifestazioni culturali programmate nonché sulla disponibilità di posti letto presso le singole strutture ricettive, secondo i dati a tal fine forniti da queste ultime;

c) distribuzione di materiale informativo e promozionale;

d) raccolta di segnalazioni di disservizi e reclami.

4. Per l'espletamento delle attività di cui al comma 3 gli uffici Iat si avvalgono di personale, scelto anche tra i dipendenti dell'Aretur, qualificato ed in possesso di adeguata preparazione linguistica. Detto personale può essere impiegato per attività di informazione ed accoglienza itinerante sul territorio.

DISEGNO DI LEGGE

5. Gli uffici Iat possono essere gestiti direttamente dall'Aretur o dalle province, ovvero, sulla base di apposite convenzioni, in collaborazione con i comuni, le associazioni di categoria del settore turistico facenti capo alle confederazioni riconosciute a livello nazionale, le associazioni sindacali confederali maggiormente rappresentative, le associazioni pro loco iscritte negli albi di cui all'articolo 14, i club di prodotto di cui all'articolo 18, le associazioni ambientaliste operanti nel settore turistico, le associazioni di turismo sociale e le organizzazioni senza scopo di lucro aventi tra le finalità statutarie lo svolgimento di attività di accoglienza, assistenza ed informazione ai turisti.

Articolo 18

Club di prodotto

1. Al fine di assicurare la promozione dei Stl, la regione favorisce ed incentiva, con la collaborazione dell'Aretur, la formazione di club di prodotto costituiti sotto forma di consorzio tra province, comuni, enti strumentali della regione in materia di industria, artigianato ed agricoltura, associazioni pro loco, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, enti fieristici, enti portuali, società aeroportuali, associazioni di categoria del settore turistico facenti capo alle confederazioni riconosciute a livello nazionale, associazioni sindacali confederali maggiormente rappresentative, associazioni ambientaliste ed imprese operanti nel settore turistico, nonché associazioni di turismo sociale.

2. I club di prodotto favoriscono la collaborazione tra enti pubblici, associazioni imprenditoriali ed imprese private operanti nel settore turistico e garantiscono maggiore efficacia dell'offerta turistica della Campania in Italia ed all'estero.

3. I club di prodotto, in particolare, svolgono le seguenti attività:

a) partecipazione a borse, fiere e workshop del settore turistico;

DISEGNO DI LEGGE

- b) organizzazione di manifestazioni culturali;
- c) promozione di servizi turistici e di prodotti tipici dell'agricoltura e dell'artigianato locale di ciascun Stl.

4. Lo statuto dei club di prodotto prevede che la quota di partecipazione di ogni soggetto pubblico o privato non può superare il 20 per cento del fondo consortile e garantisce la possibilità di adesioni successive alla data di costituzione del consorzio.

5. Per l'espletamento delle attività di cui ai commi 2 e 3, la regione e le province possono concedere ai club di prodotto specifici contributi, che vengono erogati nella misura massima del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

Articolo 19

Linee guida dello sviluppo turistico regionale

1. La giunta regionale approva, su proposta dell'assessore regionale al turismo predisposta in accordo con le province, le linee guida dello sviluppo turistico regionale, aventi validità triennale e disciplinanti:

- a) gli obiettivi di intervento nel settore turistico;
- b) le principali iniziative previste per la promozione dei Stl;
- c) gli interventi finalizzati alla valorizzazione, in ciascun Stl:
 - del turismo ambientale, naturalistico ed enogastronomico;
 - del turismo culturale e religioso;
 - del turismo termale e balneare;
 - del turismo sociale, sportivo e scolastico;
 - del turismo fieristico, d'affari e congressuale;

DISEGNO DI LEGGE

d) la quantificazione dei finanziamenti in favore dei soggetti pubblici e privati operanti nel settore turistico ed i criteri di ripartizione delle relative risorse.

2. Le linee guida dello sviluppo turistico regionale sono coordinate con il Ptr e con il programma operativo regionale – Por Campania vigente.

3. In via transitoria, fino all'approvazione del primo atto contenente le linee guida dello sviluppo turistico regionale, redatto ai sensi della presente legge, continuano ad applicarsi le linee guida approvate con deliberazione della giunta regionale n. 3337 del 12.07.2002.

Articolo 20

Atti di indirizzo annuale dello sviluppo turistico regionale

1. La giunta regionale approva entro il 31 ottobre di ciascun anno gli atti di indirizzo annuale dello sviluppo turistico regionale, che disciplinano, in coerenza con il bilancio regionale:

a) le modalità di attuazione delle linee guida di cui all'articolo 19;

b) le iniziative di sviluppo dei Stl ed il relativo fabbisogno di spesa;

c) le modalità di ammissione a finanziamento delle iniziative di cui alla lettera b).

d) l'entità dei trasferimenti spettanti a ciascuna Provincia ed all'Aretur per l'attuazione delle azioni riguardanti la promozione turistica regionale.

2. In caso di mancata attuazione, anche parziale, delle iniziative ammesse a finanziamento in esecuzione degli atti di indirizzo di cui al comma 1, la giunta regionale procede al disimpegno delle relative somme ed all'assegnazione delle stesse ad altri interventi già inclusi nei medesimi atti di indirizzo.

Articolo 21

Carte dei servizi turistici

1. L'Aretur predispone ed aggiorna, per ciascun Stl, una carta dei servizi turistici, contenente:

DISEGNO DI LEGGE

- a) la presentazione dei siti turistici compresi nel Stl;
- b) l'indicazione delle strutture ricettive, delle strutture fieristiche, dei centri congressuali, dei servizi di ristorazione, delle strutture sanitarie, dei sistemi di trasporto, delle principali attività commerciali e delle attrezzature sportive e per il tempo libero presenti sul territorio;
- c) la descrizione dei prodotti agricoli ed artigianali tipici del Stl;
- d) l'elenco delle principali manifestazioni culturali locali, fieristiche, congressuali e dei grandi eventi;
- e) la descrizione delle card finalizzate all'offerta di servizi turistici integrati;
- f) l'indicazione dei recapiti delle forze dell'ordine e del numero verde di cui all'articolo 5, comma 3, lettera s).

2. Le carte dei servizi turistici sono redatte, con la collaborazione dei soggetti pubblici e privati operanti nel settore turistico, in almeno 4 lingue e sono distribuite presso i siti turistici, gli uffici Iat, le associazioni pro loco, le stazioni ferroviarie e marittime, gli aeroporti, i principali esercizi commerciali e le agenzie di viaggio.

Articolo 22

Carta dei diritti del turista

1. L'Aretur predisporre ed aggiorna la carta dei diritti del turista, contenente informazioni riguardanti:
- a) le norme in materia di rispetto e tutela di luoghi e beni di interesse turistico;
 - b) i sistemi di classificazione esistenti e la segnaletica;
 - c) le barriere architettoniche ed i servizi di supporto a condizioni temporanee o permanenti di disabilità;
 - d) le norme valutarie e doganali;

DISEGNO DI LEGGE

- e) le polizze assicurative e sanitarie;
- f) la facoltà di proporre reclami ai sensi degli articoli 49, 70 e 79;
- g) il fondo di garanzia di cui all'articolo 71;
- h) i contratti relativi all'acquisizione di diritti di godimento a tempo parziale di beni immobili a destinazione turistico-ricettiva.

2. La carta dei diritti del turista è redatta in almeno 4 lingue ed è distribuita insieme alle carte dei servizi turistici.

Articolo 23

Scioglimento degli enti provinciali per il turismo e delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo

1. Gli enti provinciali per il turismo – Ept – e le aziende autonome di cura e soggiorno per il turismo – Aacst – sono soppressi.
2. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il presidente della giunta regionale, con proprio decreto, conferisce ai commissari straordinari degli Ept e delle Aacst funzioni di commissari liquidatori degli stessi.
3. Entro 90 giorni dall'attribuzione delle funzioni di cui al comma 2, i commissari liquidatori trasmettono alla giunta regionale:
 - a) lo stato di consistenza patrimoniale e la ricognizione dei rapporti attivi e passivi esistenti;
 - b) il bilancio di liquidazione;
 - c) l'elenco del personale in servizio, corredato dall'indicazione dei relativi titoli, qualifiche e professionalità, nonché dei dati inerenti il trattamento economico, contributivo, previdenziale e di quiescenza dello stesso.

DISEGNO DI LEGGE

4. La regione, entro 60 giorni dalla ricezione degli atti di cui al comma 3 e previa redazione di un apposito verbale, subentra nella titolarità dei beni e nei rapporti attivi e passivi degli Ept e delle Aacst. Con deliberazione di giunta regionale sono definite le modalità di trasferimento del patrimonio degli Ept e delle Aacst all'Aretur, alle province o ai comuni.
5. Entro 60 giorni dalla redazione del verbale previsto al comma 4, il personale di cui al comma 3, lettera c), è trasferito all'Aretur, ovvero, su richiesta, presso le province o i comuni e conserva lo stato giuridico ed economico maturato negli enti di provenienza.
6. Al personale di cui al comma 3, lettera c), è attribuita una tantum, all'atto del trasferimento, un'indennità da definirsi in sede di contrattazione tra la regione e le rappresentanze sindacali di categoria. Per gli oneri scaturenti dall'applicazione del presente comma si provvede con apposito stanziamento nel bilancio di previsione della regione.
7. I commissari liquidatori, entro 15 giorni dal compimento dell'ultimo atto di propria competenza, trasmettono la relazione finale sull'attività svolta al presidente della giunta regionale, il quale, nei successivi 10 giorni, e comunque entro il 1° luglio 2007, dichiara l'estinzione del relativo ente o azienda.

Articolo 23-bis

Imprese turistiche

1. Ai fini della presente legge sono imprese turistiche quelle che esercitano attività economiche organizzate per la produzione, la commercializzazione, l'intermediazione e la gestione di prodotti o di servizi, tra cui gli stabilimenti balneari e termali, di infrastrutture e di esercizi, compresi quelli di somministrazione facenti parte dei sistemi turistici locali, concorrenti alla formazione dell'offerta turistica.

DISEGNO DI LEGGE

2. Ai fini della presente legge sono imprese turistiche a carattere stagionale quelle che esercitano le attività di cui al comma 1 per un periodo non superiore a 9 mesi di ciascun anno solare.

TITOLO II

STRUTTURE RICETTIVE

CAPO I

STRUTTURE RICETTIVE SOGGETTE A CLASSIFICAZIONE

Articolo 24

Strutture ricettive alberghiere

1. Sono strutture ricettive alberghiere:

1) gli alberghi, distinti in:

a) hotel;

b) motel;

c) villaggi-albergo;

d) alberghi-centri benessere;

2) le residenze turistico-alberghiere.

2. Sono hotel le strutture ricettive che forniscono alloggio in camere, suite, junior suite ed unità abitative, e possono disporre di ristorante, bar o altri servizi accessori. Le camere sono composte da un unico vano con bagno privato; le suite sono camere composte da almeno 2 vani distinti, di cui uno adibito a salotto ed uno a camera da letto con almeno un bagno

DISEGNO DI LEGGE

privato; le junior suite sono camere composte da un unico vano avente una zona allestita a salotto ed un bagno privato; le unità abitative sono composte da uno o più vani allestiti a camere da letto, da un vano adibito a soggiorno e sono dotate di servizio autonomo di cucina e bagno privato. Le unità abitative sono autorizzate nel limite del 50 per cento della ricettività autorizzata in termini di camere, suite o junior suite.

3. Sono motel gli alberghi attrezzati per la sosta e l'assistenza alle autovetture o alle imbarcazioni e che assicurano alle stesse servizi di riparazione e di rifornimento carburante.

4. Sono villaggi-albergo le strutture ricettive che, nell'ambito di un'unica area attrezzata per il soggiorno e lo svago, forniscono servizi centralizzati agli ospiti di unità abitative dislocate in più stabili.

5. Sono alberghi-centri benessere le strutture ricettive dotate di impianti ed attrezzature specializzate per l'erogazione di trattamenti terapeutici, termali, dietetici ed estetici, e per fornire agli ospiti servizi per il relax, il benessere e la rigenerazione fisica, con struttura e servizi minimi della classe 3 stelle.

6. Sono residenze turistico-alberghiere le strutture ricettive che forniscono alloggio e servizi accessori esclusivamente in unità abitative in cui la permanenza degli ospiti non può avere una durata inferiore a 7 giorni.

7. Le strutture ricettive alberghiere sono aperte al pubblico ed a gestione unitaria. L'attività ricettiva può essere svolta, oltre che nella sede principale dell'albergo o della residenza turistico-alberghiera, in dipendenze dotate ciascuna di almeno 5 camere ed ubicate anche in immobili aventi ingresso promiscuo con altre attività, purchè vengano assicurate la libertà di accesso e la sicurezza degli ospiti.

DISEGNO DI LEGGE

8. Le dipendenze possono essere situate in immobili diversi da quello ove è ubicata la sede principale dell'albergo o della residenza turistico-alberghiera, o anche in una parte separata dello stesso immobile, quando ad essa si acceda da un ingresso autonomo, a condizione che la distanza tra le dipendenze e la sede principale sia inferiore, in linea d'aria, ai 100 metri, ovvero che le dipendenze siano posizionate all'interno dell'area delimitata e recintata su cui insiste la sede principale.

Articolo 25

Classificazione

1. Gli alberghi sono classificati in 5 classi contrassegnate in ordine crescente da 1, 2, 3, 4 e 5 stelle; le residenze turistico-alberghiere sono classificate in 3 classi contrassegnate in ordine crescente da 2, 3 e 4 stelle.
2. La classificazione di ciascuna struttura ricettiva alberghiera è eseguita in relazione:
 - a) al possesso di dotazioni strutturali e strumentali;
 - b) alla qualità e quantità dei servizi offerti alla clientela;
 - c) al personale in servizio presso la struttura ed in possesso di idonei titoli di studio ed esperienza che garantiscano professionalità e competenza.
3. Le dipendenze sono classificate in una delle categorie inferiori rispetto a quella della sede principale, e possono assumere la medesima classificazione della sede principale qualora le dotazioni, i servizi ed il trattamento assicurati alla clientela corrispondano a quelli offerti dalla medesima sede principale.
4. La classificazione ha validità quinquennale. Il primo quinquennio decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione della deliberazione di giunta regionale di cui all'articolo 86, comma 2, lettera a).

DISEGNO DI LEGGE

5. Qualora durante il quinquennio si verifichi il mutamento delle condizioni che hanno dato luogo alla classificazione di una struttura ricettiva, si procede all'attribuzione di una nuova classe.

6. Le classificazioni effettuate per le strutture di nuova apertura, nonché le modifiche di classificazione effettuate nel corso del quinquennio, hanno validità per la restante frazione di quest'ultimo.

Articolo 26

Procedure per la classificazione

1. La domanda di classificazione è presentata al comune competente ed è corredata dalla seguente documentazione:

a) relazione tecnico-descrittiva sulle dotazioni strutturali e strumentali, sulla tipologia e sulla qualità dei servizi offerti, nonché sulle dotazioni di personale in possesso di idonei requisiti di professionalità e competenza, distinto per mansioni;

b) planimetrie, prospetti e sezioni quotate della struttura in scala 1:100;

c) denuncia dell'attrezzatura redatta su modulo predisposto dall'Aretur e distribuito presso i comuni.

2. Il comune provvede alla classificazione provvisoria entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 1. Il provvedimento di classificazione definitiva è adottato entro 90 giorni dalla presentazione della medesima domanda previa acquisizione del parere obbligatorio da parte dell'Aretur. Il parere è reso nel termine di 45 giorni dalla richiesta, completa della necessaria documentazione. Trascorso tale termine, il parere si intende favorevolmente reso.

DISEGNO DI LEGGE

3. Qualora, per qualsiasi causa, la struttura ricettiva venga a possedere i requisiti di una classificazione diversa da quella assegnata, il comune, previa acquisizione del parere obbligatorio dell'Aretur con le modalità di cui al comma 2, procede in ogni momento, su domanda, ad assegnare alla struttura una classe superiore, ovvero d'ufficio a declassare la struttura. In tale ultima ipotesi il comune comunica alla struttura l'avvio del relativo procedimento, indicando i requisiti ritenuti carenti ai fini del mantenimento della classe già attribuita ed assegnando un termine non inferiore a 90 giorni entro il quale la struttura può essere adeguata. Trascorso inutilmente tale termine, il comune provvede al declassamento.

4. Entro 60 giorni dalla scadenza di ciascun quinquennio di cui all'articolo 25, comma 4, il comune invia alla struttura ricettiva la scheda recante l'indicazione dei requisiti posseduti al momento dell'attribuzione della classe già assegnata. La scheda, contenente la conferma o la modifica dei dati in essa contenuti, è restituita al comune nei 30 giorni successivi. La ripresentazione della documentazione di cui al comma 1, ai fini dell'attribuzione di una nuova classe, è obbligatoria soltanto in caso di intervenute modifiche strutturali.

5. Il comune esegue, con cadenza almeno semestrale, i controlli necessari ad accertare il mantenimento, presso ogni struttura ricettiva alberghiera, dei requisiti obbligatori minimi relativi alla rispettiva classe di appartenenza, ed assicura all'Aretur la più ampia collaborazione nell'esercizio dell'attività di monitoraggio e verifica di cui al comma 6.

6. L'Aretur esegue, senza preavviso e con cadenza almeno biennale, autonomi controlli finalizzati agli accertamenti di cui al comma 5, provvedendo a segnalare al comune le eventuali carenze riscontrate. In tale ultima ipotesi, il comune è tenuto ad avviare il procedimento di declassamento ai sensi del comma 3. Nel caso di inerzia del comune, trascorsi 90 giorni dalla segnalazione, l'Aretur provvede autonomamente al declassamento.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo 27

Qualifiche

1. In aggiunta alla classificazione, agli alberghi con numero di stelle da 1 a 4 è assegnata, in ordine crescente, la qualifica standard, superior o excellent, in funzione del livello qualitativo della relativa struttura e dei servizi offerti, valutati mediante l'attribuzione dei punteggi di cui alla deliberazione prevista dall'articolo 86, comma 2, lettera *b*).
2. Agli alberghi classificati con 5 stelle può essere attribuita la qualifica lusso qualora gli stessi, oltre ad aver conseguito un punteggio idoneo all'assegnazione della qualifica excellent, siano in possesso di almeno 6 requisiti di qualità tipici degli esercizi alberghieri di classe internazionale e riportati nella deliberazione di cui all'articolo 86, comma 2, lettera *c*).
3. La qualifica assegnata ad ogni struttura ricettiva ha validità per lo stesso periodo di durata della relativa classificazione, ed è modificata nel caso in cui si verifichi il mutamento delle condizioni che hanno dato luogo alla qualifica stessa.

Articolo 28

Procedure per l'assegnazione delle qualifiche

1. L'assegnazione delle qualifiche è operata d'ufficio dal Comune entro 90 giorni dall'adozione del provvedimento di classificazione, ed almeno una volta ogni 2 anni, previo esperimento, senza preavviso, di sopralluoghi finalizzati all'attribuzione dei punteggi di cui all'articolo 27, comma 1.
2. Per le strutture ricettive alberghiere che abbiano ricevuto una nuova classificazione, la procedura di assegnazione della relativa qualifica è eseguita entro 90 giorni dalla modifica di classe.

Articolo 29

DISEGNO DI LEGGE

Strutture ricettive all'aperto

1. Sono strutture ricettive all'aperto:

a) i campeggi;

b) i villaggi turistici.

2. Sono campeggi gli esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati in aree recintate per la sosta in apposite piazzole e per il soggiorno di turisti provvisti, di norma, di unità abitative mobili di pernottamento. I campeggi possono essere dotati di piazzole con unità abitative proprie, quali tende o altri allestimenti stabili o mobili, roulotte, mobil-home o max-caravan, destinate al soggiorno di turisti non provvisti di mezzi propri, in misura non superiore al 30 per cento del numero complessivo delle piazzole autorizzate.

3. Sono villaggi turistici gli esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati in aree recintate per la sosta ed il soggiorno in unità abitative proprie, stabili o mobili, in apposite piazzole destinati ad ospitare turisti sprovvisti, di norma, di mezzi autonomi di pernottamento. Ogni unità abitativa propria non può avere una superficie abitabile, compresi gli eventuali servizi, inferiore a mq. 16 e superiore a mq. 48.

4. I villaggi turistici possono essere dotati di piazzali liberi da allestimenti, da destinare a turisti provvisti di unità abitative mobili di pernottamento, in misura non superiore al 20 per cento del numero complessivo delle piazzole autorizzate.

5. Nei villaggi turistici le piazzole dotate di allestimenti stabili non possono superare il 60 per cento delle piazzole complessivamente autorizzate.

Articolo 30

Requisiti comuni

1. I complessi ricettivi all'aperto:

DISEGNO DI LEGGE

- a) sono completamente recintati;
- b) sono articolati in piazzole, libere o allestite, per la sosta ed il soggiorno dei turisti ed in altre aree destinate ai servizi;
- c) possono essere dotati di ristorante, bar, spaccio, bazar ed altri servizi accessori, nonché di impianti ed attrezzature sportive e ricreative riservate ai soli ospiti;
- d) sono dotati di parcheggi per un numero di posti auto almeno pari a quello delle piazzole, fatte salve le eventuali specifiche norme comunali;
- e) sono dotati di un rapporto fra superficie coperta e persone ospitate per ogni allestimento stabile non inferiore a mq. 4.

2. Nel caso sia previsto il posto auto nell'ambito della piazzola, la dimensione della stessa deve essere incrementata di mq. 10. La superficie destinata a posto auto delle piazzole può essere portata in diminuzione di quella complessivamente destinata a parcheggi.

3. Le piazzole non possono avere una superficie inferiore a mq. 60. In zone di particolare pregio ambientale o di particolari caratteristiche geomorfologiche del terreno, che ne impediscono o limitano i movimenti di terra o altri interventi di adeguamento dei luoghi, possono essere consentite piazzole di misura inferiore, purché il rapporto tra la superficie complessiva del campeggio al netto delle aree di uso comune e pubblico ed il numero delle piazzole non sia inferiore a mq. 50 per piazzola. Gli allestimenti devono avere un'area di insediamento non inferiore a mq. 10.000.

Articolo 31

Procedure per l'identificazione di aree destinate a complessi ricettivi all'aperto

1. La realizzazione di campeggi e villaggi turistici è ammessa unicamente nelle aree a tal fine destinate dagli strumenti urbanistici vigenti.

DISEGNO DI LEGGE

2. L'individuazione delle aree destinate ad ospitare le strutture ricettive all'aperto è effettuata in modo che le stesse siano ubicate in località salubri e risultino a conveniente distanza da opifici, case di cura, caserme, aeroporti e cimiteri.

3. La realizzazione di strutture ricettive all'aperto è subordinata al rilascio del permesso di costruire.

Articolo 32

Altre strutture ricettive all'aperto

1. Sono altre strutture ricettive all'aperto i complessi allestiti da associazioni od organismi senza scopo di lucro e con finalità ricreative, culturali, sociali, religiose, riservati ad ospitare esclusivamente i propri associati. Tali complessi, costituiti da strutture totalmente amovibili, devono in ogni caso:

a) presentare i requisiti di superficie delle piazzole e di installazioni igienico-sanitarie di uso comune previste nella deliberazione di cui all'articolo 86, comma 2, lettera d), come obbligatorie per i campeggi classificati con 1 stella;

b) assicurare la salvaguardia dell'ambiente, l'igiene e l'incolumità delle persone;

c) avere un responsabile espressamente indicato dall'associazione o dall'organismo interessato, il quale assume gli stessi obblighi previsti per il gestore dall'articolo 45.

2. Le strutture di cui al presente articolo sono realizzate previa comunicazione all'amministrazione comunale, da inviarsi almeno 30 giorni precedenti l'allestimento delle strutture medesime, e possono essere allestite ed utilizzate per un periodo non superiore a 30 giorni, eccezionalmente prorogabile una sola volta e per un periodo di pari durata. Scaduto il termine, eventualmente prorogato, la struttura e le relative attrezzature sono rimosse.

DISEGNO DI LEGGE

3. L'amministrazione comunale può inibire l'allestimento delle strutture di cui al presente articolo, con provvedimento motivato da adottarsi entro 20 giorni dalla data della comunicazione prevista al comma 2, qualora accerti l'insussistenza dei presupposti di cui al comma 1.
4. Le strutture ricettive di cui al presente articolo non sono soggette a classificazione.
5. Ogni altra forma di sosta di turisti dotati di autonomi mezzi mobili di soggiorno è disciplinata da regolamenti comunali.

Articolo 33

Classificazione

1. I campeggi sono classificati in 4 classi contrassegnate in ordine crescente da 1, 2, 3 e 4 stelle; i villaggi turistici sono classificati in 3 classi contrassegnate in ordine crescente da 2, 3 e 4 stelle.
2. La classificazione di ciascuna struttura ricettiva all'aperto è eseguita in relazione:
 - a) al possesso di dotazioni strutturali e strumentali;
 - b) alla qualità e quantità dei servizi offerti alla clientela;
 - c) al personale in servizio presso la struttura ed in possesso di idonei titoli di studio ed esperienza che garantiscano professionalità e competenza.
3. I campeggi ed i villaggi turistici assumono la denominazione aggiuntiva "A" (annuale) quando sono aperti in estate ed inverno e sono autorizzati ad esercitare la propria attività per l'intero anno.
4. La classificazione ha validità quinquennale. Il primo quinquennio decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione della deliberazione di cui all'articolo 86, comma 2, lettera d).

DISEGNO DI LEGGE

5. Qualora durante il quinquennio si verifichi il mutamento delle condizioni che hanno dato luogo alla classificazione di una struttura ricettiva, si procede all'attribuzione di una nuova classe.
6. Le classificazioni effettuate per le strutture di nuova apertura, nonché le modifiche di classificazione effettuate nel corso del quinquennio, hanno validità per la restante frazione di quest'ultimo.
7. Al procedimento di attribuzione o modifica delle classificazioni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 26.

Articolo 34

Strutture ricettive extra-alberghiere

1. Sono strutture ricettive extra-alberghiere:
 - a) gli esercizi di affittacamere;
 - b) le case e gli appartamenti per vacanze;
 - c) le case per ferie;
 - d) gli ostelli per la gioventù;
 - e) le attività ricettive in case rurali – country house;
 - f) i rifugi di montagna;
 - g) le case religiose di ospitalità.
2. Le strutture di cui al comma 1 sono classificate, ognuna per la propria denominazione, in un'unica categoria.

Articolo 35

Esercizi di affittacamere

DISEGNO DI LEGGE

1. Sono esercizi di affittacamere le strutture composte da non più di 6 camere, con un massimo di 12 posti letto, gestite da persone fisiche o giuridiche, ubicate in non più di 2 appartamenti situati nello stesso stabile, nei quali è fornito alloggio, purchè singolarmente dotati di servizi igienici ed eventualmente di servizi complementari.
2. I requisiti e i servizi minimi obbligatori, compresi nel prezzo della camera, sono stabiliti dalla deliberazione di cui all'articolo 86, comma 2, lettera e).
3. Ciascuna camera da letto deve avere accesso indipendente dagli altri locali letto.

Articolo 36

Case e appartamenti per vacanze

1. Sono case e appartamenti per vacanze le case e gli appartamenti dotati di arredo e dati in locazione ai turisti, senza la prestazione di alcun servizio di tipo alberghiero, ma con obbligo di recapito referente ospiti, per una permanenza minima di 15 giorni e massima di 90 giorni.
2. Le case e gli appartamenti per vacanze devono garantire, compresi nel prezzo, i requisiti e i servizi minimi obbligatori previsti dalla deliberazione di cui all'articolo 86, comma 2, lettera e).
3. Le case e appartamenti per vacanze possono essere gestite:
 - a) in forma imprenditoriale fornendo solo i servizi all'uopo indicati dalla deliberazione di cui al comma 2;
 - b) in forma non imprenditoriale, dai proprietari che hanno la disponibilità fino ad un massimo di 3 unità abitative nel territorio regionale, senza organizzazione in forma di impresa e senza promozione pubblicitaria, e con la fornitura dei soli servizi all'uopo indicati dalla deliberazione di cui al comma 2.

DISEGNO DI LEGGE

4. La gestione in forma non imprenditoriale viene attestata mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dei proprietari delle unità abitative di cui al presente articolo.

Articolo 37

Case per ferie

1. Sono case per ferie le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno di persone o gruppi e gestite da enti pubblici, associazioni o enti morali operanti statutariamente senza fini di lucro, per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose o sportive, nonché da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti o loro familiari.

2. Nelle case per ferie é garantita non solo la prestazione dei servizi ricettivi di base, ma anche la disponibilità di strutture e servizi che consentano di perseguire le finalità di cui al comma 1.

3. Nelle case per ferie é consentito il soggiorno di gruppi autogestiti, secondo autonome modalità organizzative, compresa la disponibilità di cucina e punti cottura per uso autonomo, sotto la responsabilità del titolare dell'autorizzazione.

4. Tra le case per ferie rientrano anche le case di vacanza per minori, colonie, pensionati studenteschi ed universitari e simili, gestiti senza scopo di lucro da enti pubblici e privati o da associazioni.

5. Le case per ferie devono possedere i requisiti minimi e garantire i servizi minimi previsti dalla deliberazione di cui all'articolo 86, comma 2, lettera e).

Articolo 38

Ostelli per la gioventù

1. Sono ostelli per la gioventù le strutture attrezzate per il soggiorno ed il pernottamento, per un periodo massimo di 7 giorni per ciascun ospite, dei giovani e degli accompagnatori di gruppi di giovani, gestiti da enti pubblici, enti morali ed associazioni operanti nel settore del

DISEGNO DI LEGGE

turismo sociale e giovanile, società di persone o di capitali, anche in convenzione con il comune di appartenenza, in cui sono fissati i criteri tariffari in sintonia con la natura della struttura ricettiva.

2. Gli ostelli per la gioventù devono possedere i requisiti minimi e garantire i servizi minimi previsti dalla deliberazione di cui all'articolo 86, comma 2, lettera e).

Articolo 39

Attività ricettive in case rurali – country house

1. Le strutture ricettive in case rurali sono localizzate in fabbricati rurali o case padronali, ubicati all'esterno dei centri urbani abitati dei comuni aventi non più di 10.000 abitanti, e sono composte da camere con eventuale angolo cottura, situate anche in fabbricati divisi, ma facenti parte del medesimo lotto di terreno.

2. In alternativa alla dizione attività ricettiva in residenza rurale può essere usata quella di country house.

3. Le residenze rurali devono avere i requisiti minimi e offrire i servizi minimi previsti dalla deliberazione di cui all'articolo 86, comma 2, lettera e).

Articolo 40

Rifugi di montagna

1. Sono rifugi di montagna le strutture ricettive idonee ad offrire ospitalità in zone isolate di montagna, custodite ed aperte al pubblico, sufficientemente attrezzate per la sosta, il ristoro ed il pernottamento degli escursionisti.

2. I rifugi di montagna devono essere situati a quota superiore a 500 metri.

3. I rifugi di montagna devono essere dotati dei requisiti minimi previsti dalla deliberazione di cui all'articolo 86, comma 2, lettera f).

DISEGNO DI LEGGE

4. Durante i periodi di chiusura, i rifugi devono disporre di un locale per il ricovero di fortuna, sempre aperto, e convenientemente attrezzato.

Articolo 41

Case religiose di ospitalità

1. Sono case religiose di ospitalità le strutture ricettive di proprietà di enti ecclesiastici, riconosciuti in base alla legge 20 maggio 1985, n. 222, e caratterizzate da finalità religiose, che offrono ospitalità a pagamento a chiunque lo richieda, nel rispetto del carattere religioso dell'ospitalità stessa e con accettazione delle conseguenti regole di comportamento e limitazioni di servizio.
2. Le case religiose di ospitalità devono possedere i requisiti minimi e offrire i servizi minimi previsti dalla deliberazione di cui all'articolo 86, comma 2, lettera e).

Articolo 42

Autorizzazione delle strutture ricettive soggette a classificazione

1. L'apertura delle strutture ricettive alberghiere, delle strutture ricettive all'aperto e delle strutture ricettive extra-alberghiere è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal comune competente. L'autorizzazione contiene le indicazioni relative alla capacità ricettiva, al periodo di apertura ed all'ubicazione della struttura.
2. La domanda di autorizzazione è presentata al comune competente ed è corredata dalla documentazione prevista dalla deliberazione di cui all'articolo 86, comma 2, lettera g).
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata entro il termine di 90 giorni dalla presentazione della relativa domanda. Tale termine può essere interrotto una sola volta se il responsabile del procedimento richiede all'interessato, entro 15 giorni dalla presentazione

DISEGNO DI LEGGE

della domanda, integrazioni documentali, e decorre nuovamente per intero dalla data di presentazione della documentazione integrativa.

4. Il responsabile del procedimento può convocare una conferenza di servizi, ai sensi e per gli effetti degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, per l'acquisizione degli assenti, comunque denominati, di competenza di altre amministrazioni pubbliche.

5. Decorso inutilmente il termine di 90 giorni di cui al comma 3, l'interessato può, con atto notificato o trasmesso con plico raccomandato con avviso di ricevimento, chiedere al competente organo comunale di adempiere entro il termine perentorio di 15 giorni dalla ricezione della richiesta. Decorso inutilmente anche tale termine, l'interessato può inoltrare istanza al presidente dell'amministrazione provinciale competente il quale, sostituendosi al comune inadempiente, nomina con proprio decreto un commissario ad acta, il quale, nel termine di 30 giorni dalla nomina, adotta il provvedimento conclusivo del procedimento afferente la richiesta di autorizzazione.

6. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata anche ai fini di cui all'articolo 86 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, all'articolo 231 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ed all'articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e abilita, ad esclusione delle case ed appartamenti per vacanze, alla somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati, nonchè alla fornitura di giornali, riviste, materiale fotografico e di registrazione audiovisiva, cartoline e francobolli alle persone alloggiate, nonché ad installare, ad uso esclusivo delle stesse, attrezzature a carattere ricreativo, per le quali è fatta salva la vigente disciplina in materia di sicurezza e di igiene e sanità.

DISEGNO DI LEGGE

7. Il comune trasmette copia dell'autorizzazione all'Aretur ed alla provincia entro 15 giorni dal rilascio della stessa.

8. Non sono soggetti all'autorizzazione di cui al comma 1:

a) gli enti locali che destinano non più di 10 piazzole attrezzate per ricettività gratuita a turisti forniti di mezzi autonomi di soggiorno per soste non superiori a 7 pernottamenti;

b) le associazioni che, nell'ambito di itinerari agrituristici, allestiscono piazzole attrezzate per ricettività gratuita ad ospiti forniti di mezzi autonomi di soggiorno per soste non superiori a 7 pernottamenti e con limite massimo di 10 piazzole.

Articolo 43

Prezzi delle strutture ricettive soggette a classificazione

1. I prezzi delle strutture ricettive soggette a classificazione sono liberamente determinati. I responsabili delle strutture comunicano all'Aretur, su apposito modulo predisposto da quest'ultima, i prezzi minimi e massimi che intendono applicare. La comunicazione è inviata entro il 1° ottobre di ogni anno ed è riferita al periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre dell'anno successivo. L'eventuale variazione dei prezzi a decorrere dal 1° giugno dell'anno in corso è comunicata entro il 1° marzo dello stesso anno. Per le zone montane i prezzi, comunicati entro il 1° ottobre, hanno validità dal 1° dicembre successivo. Per il primo anno di attività la comunicazione è effettuata al momento del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 42.

2. Copia della comunicazione é restituita all'interessato ed è inviata al comune competente ed all'ente nazionale italiano per il turismo.

3. In caso di sostituzione del titolare o del gestore della struttura ricettiva le tariffe comunicate per l'anno solare in corso rimangono invariate.

DISEGNO DI LEGGE

4. Nel caso in cui vengano comunicati solo prezzi minimi o solo prezzi massimi, gli stessi sono considerati come prezzi unici.
5. La mancata o incompleta comunicazione dei prezzi, entro i termini previsti dal comma 1, comporta l'impossibilità di applicare prezzi superiori a quelli indicati nell'ultima comunicazione.
6. I prezzi praticati non possono essere superiori ai massimi ed inferiori ai minimi comunicati all'Aretur. La differenza tra prezzi massimi e minimi non può essere superiore al 100 %, fatta eccezione per le seguenti categorie di ospiti:
 - a) gruppi organizzati di almeno 10 persone;
 - b) bambini di età inferiore a 6 anni;
 - c) ospiti che soggiornino presso la singola struttura ricettiva per almeno 15 giorni consecutivi;
 - d) guide, accompagnatori ed interpreti al seguito dei gruppi organizzati di cui alla lettera a).

Articolo 44

Periodi di apertura e dati da esporre al pubblico

1. Le strutture ricettive soggette a classificazione possono avere apertura annuale o stagionale. L'apertura è stagionale quando le strutture sono aperte per un periodo non inferiore a 3 mesi dello stesso anno. Le strutture ricettive ad apertura stagionale possono rimanere temporaneamente aperte per ulteriori periodi dell'anno, senza limite minimo di durata, purchè il periodo complessivo di apertura annuale non superi i 9 mesi.
2. I periodi di apertura, annuale e stagionale, delle singole strutture ricettive sono comunicati all'Aretur ed al comune contestualmente alla comunicazione dei prezzi di cui all'articolo 43.
3. Le strutture ricettive espongono:

DISEGNO DI LEGGE

a) nella zona di ricevimento degli ospiti, una tabella recante l'indicazione dei dati previsti dalla deliberazione di cui all'articolo 86, comma 2, lettera h), aggiornati con riferimento all'anno solare in corso;

b) in luogo ben visibile di ogni camera, suite, junior suite ed unità abitativa delle strutture ricettive alberghiere, nonché di ogni camera ed unità abitativa delle strutture ricettive all'aperto ed extra-alberghiere, fatta esclusione per le case per ferie, gli ostelli per la gioventù, le case religiose di ospitalità ed i rifugi di montagna, un cartellino recante i dati previsti dalla deliberazione di cui all'articolo 86, comma 2, lettera h), aggiornati con riferimento all'anno solare in corso.

4. La tabella ed il cartellino di cui al comma 3 sono redatti in conformità al modello predisposto dall'Aretur.

5. E' fatto obbligo di esporre in ogni camera, suite, junior suite ed unità abitativa un cartello indicante il percorso di emergenza antincendio.

6. Il segno distintivo di ciascuna struttura ricettiva, conforme al modello predisposto dall'Aretur e contenente l'indicazione della classe e della qualifica assegnati, è esposto:

a) all'esterno e nella zona di ricevimento degli ospiti di ciascuna struttura ricettiva alberghiera o all'aperto;

b) all'esterno di ciascuna struttura ricettiva extra-alberghiera.

Articolo 45

Gestione e responsabilità

1. Il responsabile di ciascuna struttura ricettiva soggetta a classificazione è il titolare dell'autorizzazione all'esercizio, ovvero i suoi eventuali rappresentanti indicati nella medesima autorizzazione, o il gestore.

DISEGNO DI LEGGE

2. I soggetti di cui al comma 1 sono responsabili dell'osservanza della presente legge e rispondono in solido del pagamento delle sanzioni amministrative.

3. I responsabili delle strutture ricettive comunicano quotidianamente all'Otr, mediante la modulistica prevista dalla normativa vigente e secondo le modalità dalla stessa stabilite, i dati relativi al movimento dei propri ospiti.

Articolo 46

Vigilanza

1. La vigilanza sull'osservanza delle disposizioni del presente capo è rimessa all'Aretur ed ai comuni.

Articolo 47

Chiusura, sospensione e cessazione delle strutture ricettive soggette a classificazione

1. Nel caso di chiusura dell'attività per un periodo superiore a 8 giorni, il responsabile della struttura ricettiva è tenuto a darne comunicazione al comune, al locale commissariato di pubblica sicurezza ed agli uffici Iat.

2. Le strutture ricettive ad apertura annuale possono chiudere per ferie, previa comunicazione al comune competente, per non più di 60 giorni, distribuiti in uno o più periodi nell'anno solare.

3. Salvo quanto previsto al comma 2, la chiusura delle strutture ricettive ad apertura annuale o stagionale è autorizzata dal comune, su motivata richiesta fondata su esigenze di natura eccezionale, per un periodo non superiore a 6 mesi e, nel caso di ristrutturazione dell'immobile, per un periodo sino a 12 mesi, prorogabile di altri 12 mesi per accertate gravi circostanze.

DISEGNO DI LEGGE

4. L'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 determina l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 48, comma 6.

5. La chiusura per cessazione dell'attività delle strutture ricettive è comunicata al comune ed all'Aretur almeno 3 mesi prima della data di cessazione, salvo cause di forza maggiore e imprevedibili per le quali la comunicazione può essere data immediatamente dopo l'evento.

6. Il Comune provvede alla chiusura delle strutture ricettive:

a) qualora il titolare della struttura ricettiva, salvo proroga in caso di comprovata necessità, non attivi l'esercizio entro 180 giorni dalla data del rilascio della stessa ovvero, salvo quanto disposto dal comma 3, ne sospenda l'attività per un periodo superiore a 12 mesi;

b) qualora la chiusura di cui al comma 3 abbia durata superiore a 12 mesi e nel caso di chiusura per cessazione di attività di cui al comma 5;

c) qualora vengano meno i requisiti soggettivi previsti dalla legge per l'esercizio dell'attività;

d) in caso di rifiuto di accoglienza, illegittimamente discriminante, da parte del gestore;

e) nell'ipotesi prevista dall'articolo 100, comma 2, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

8. I provvedimenti adottati dal comune ai sensi del presente articolo sono tempestivamente comunicati all'Aretur.

9. In caso di inerzia del comune in ordine all'adozione dei provvedimenti di cui al comma 6, l'Aretur provvede autonomamente, previa diffida ad adempiere entro il termine perentorio di 15 giorni.

Articolo 48

Sanzioni amministrative pecuniarie

DISEGNO DI LEGGE

1. L'esercizio di una attività ricettiva, anche in modo occasionale, senza autorizzazione, comporta la sanzione amministrativa da euro 5.000,00 a euro 20.000,00 e l'immediata chiusura dell'esercizio.
2. L'inosservanza delle disposizioni in materia di classificazione, da parte delle strutture ricettive soggette alla stessa, comporta la sanzione amministrativa da euro 2.000,00 a euro 5.000,00; in caso di perdurante inosservanza, il comune provvede alla sospensione dell'attività previa diffida.
3. La mancata esposizione al pubblico dell'autorizzazione o delle tabelle prezzi aggiornate comporta la sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 2.000,00.
4. La mancata esposizione del segno distintivo assegnato a seguito della classificazione, ovvero la mancata esposizione dei cartellini relativi alla pubblicità dei prezzi, comporta la sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 2.000,00.
5. La mancata esposizione del cartello indicante il percorso di emergenza antincendio, comporta la sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 2.000,00.
6. La chiusura della struttura ricettiva in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 47 comporta la sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 3.000,00.
7. L'attribuzione ad una struttura ricettiva con scritti, stampati ovvero pubblicamente con ogni altro mezzo, di un'attrezzatura non corrispondente a quella autorizzata o una denominazione o una classificazione diversa da quella approvata, è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro 7.000,00.
8. La mancata presentazione da parte delle strutture ricettive dei moduli di comunicazione dei prezzi comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 1.000,00.

DISEGNO DI LEGGE

9. L'applicazione di prezzi difforni da quelli comunicati da parte delle strutture ricettive, è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 2.000,00 a euro 3.000,00.

10. La dotazione, in modo permanente nelle strutture ricettive, escluse le strutture ricettive all'aperto, di un numero di posti letto superiore a quello autorizzato è soggetta a una sanzione amministrativa da euro 200,00 a euro 1.000,00 per ogni posto letto in più.

11. La mancata comunicazione del movimento degli ospiti ai fini statistici da parte delle strutture ricettive comporta la sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 1.000,00.

12. L'accoglienza, da parte delle struttura ricettive all'aperto, di un numero di persone superiore alla capacità ricettiva massima autorizzata è soggetta ad una sanzione amministrativa di euro 200,00 per ogni persona e ogni giorno in più.

13. Le sanzioni di cui ai commi 1, 3, 5, 6, 10 e 11 sono comminate dal comune competente e le somme introitate sono trattenute dallo stesso ente.

14. Le sanzioni di cui ai commi 2, 4, 7, 8, 9 e 12, in conformità alle disposizioni della legge regionale 10 gennaio 1983, n. 13, sono comminate dal comune competente e le somme introitate sono trasferite all'Aretur.

15. In caso di interzia del comune nell'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo, l'Aretur provvede autonomamente, previa diffida ad adempiere nel termine perentorio di 15 giorni.

Articolo 49

Reclami

1. Gli utenti che riscontrano le irregolarità di cui all'articolo 48 nei servizi offerti dalle strutture ricettive classificate, ovvero nei confronti dei quali sono stati applicati prezzi difforni rispetto a quelli comunicati possono presentare reclamo all'Aretur, entro 30 giorni dall'evento.

DISEGNO DI LEGGE

2. L'Aretur, valutata la rilevanza del reclamo, informa il responsabile della struttura ricettiva, assegnando il termine di 15 giorni per presentare eventuali deduzioni, pronunciandosi entro i successivi 30 giorni.

3. In caso di accoglimento del reclamo, l'Aretur comunica all'utente e al responsabile della struttura ricettiva la non conformità alle disposizioni normative vigenti del servizio offerto ovvero del prezzo applicato, avviando il procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 48.

4. Nel caso di applicazione di prezzi difforni rispetto a quelli comunicati, l'Aretur avvia il procedimento per l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 48, comma 9. Qualora il responsabile della struttura ricettiva provveda al rimborso all'utente della somma pagata in eccedenza, entro 15 giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, informando contestualmente l'Aretur mediante l'invio di copia della documentazione attestante l'avvenuto pagamento, la sanzione pecuniaria è applicata nella misura minima, ridotta dell'importo corrispondente alla somma rimborsata.

5. Nel caso di carenze nei servizi offerti dalle strutture, fermo restando quanto previsto dal comma 3, l'Aretur comunica al Comune gli esiti del reclamo anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 47.

CAPO II

STRUTTURE RICETTIVE NON SOGGETTE A CLASSIFICAZIONE

Articolo 50

Bed and breakfast

DISEGNO DI LEGGE

1. Sono bed and breakfast le attività ricettive con offerta di alloggio e prima colazione esercitate, con carattere saltuario e non professionale, da un nucleo familiare che, ad integrazione del proprio reddito, utilizza parte della propria abitazione, fino ad un massimo di tre camere e per un massimo di sei ospiti.
2. L'attività di cui al comma 1 deve assicurare i servizi minimi previsti dalla deliberazione di cui all'articolo 86, comma 2, lettera i).
3. I locali destinati all'attività di bed and breakfast devono possedere le caratteristiche strutturali ed igienico-edilizie previste per i locali di abitazione dal regolamento urbanistico edilizio comunale, nonché rispettare la normativa di sicurezza vigente.
4. Il soggiorno massimo consentito non può superare i 30 giorni consecutivi.
5. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 non comporta il cambio di destinazione d'uso dell'immobile ed obbliga i proprietari o i possessori dell'abitazione ad avere la residenza ed il domicilio nella stessa.

Articolo 51

Accertamento dei requisiti

1. L'attività di cui all'articolo 50 può essere intrapresa mediante comunicazione di inizio attività da inviare al comune competente, contenente:
 - a) le generalità complete dell'interessato e l'ubicazione dell'immobile;
 - b) la planimetria dell'immobile con l'indicazione dell'uso cui sono destinati i vari locali, firmata da un tecnico iscritto all'albo e accompagnata dal certificato di agibilità o da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
 - c) la certificazione sullo stato di famiglia e sulla residenza ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione.

DISEGNO DI LEGGE

2. Trascorso il termine di 30 giorni il titolare può avviare l'attività.
3. Il comune può interrompere per una sola volta il termine di cui al comma 2, al fine di richiedere integrazioni documentali. In tale ipotesi il termine inizia nuovamente a decorrere per intero dalla data di consegna della documentazione richiesta.
4. Il comune, entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione, può effettuare apposito sopralluogo al fine di verificare l'idoneità all'esercizio dell'attività, accertando:
 - a) la sussistenza dei requisiti soggettivi del titolare e degli eventuali rappresentanti, previsti dagli articoli 11 e 12 del R.D. 773/31;
 - b) la sussistenza dei requisiti igienico-sanitari, antinfortunistici ed antincendio previsti dalle norme vigenti e dalla deliberazione di cui all'articolo 86, comma 2, lettera i);
 - c) che nei confronti del titolare e degli eventuali rappresentanti non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e indicate nell'allegato 1 al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.
5. L'esercizio dell'attività di cui all'articolo 50 si rinnova annualmente su comunicazione dell'interessato, con la quale si dichiara la persistenza dei requisiti di cui al presente articolo.
6. È fatto obbligo ai titolari dell'attività di cui all'articolo 50 di esporre, nei locali adibiti all'esercizio di bed and breakfast, in luogo ben visibile, la tabella indicante le tariffe praticate.

Articolo 52

Interdizione, sospensione e rinuncia.

1. L'esercizio dell'attività di cui all'articolo 50 può essere interdetto dal comune in ogni momento, per il venir meno dei requisiti di cui all'articolo 51, o per motivi di pubblica sicurezza.

DISEGNO DI LEGGE

2. Il comune, nell'ipotesi di cui al comma 1, comunica al titolare l'avvio del procedimento finalizzato all'interdizione, ordinando l'immediata sospensione dell'attività e concedendo un termine di almeno 30 giorni per consentire all'interessato l'adeguamento ai requisiti di cui all'articolo 51. In caso di mancato adeguamento nel termine assegnato, il comune ordina l'interdizione dell'attività.

3. Il titolare dell'attività di cui all'articolo 50 che intende procedere alla sospensione temporanea o alla cessazione della stessa deve darne avviso al Comune.

4. Il periodo di sospensione volontaria dell'attività non può essere superiore a sei mesi, decorso tale termine, si presume la rinuncia dell'interessato a svolgere l'attività.

Articolo 53

Comunicazione

1. Il comune dà immediata comunicazione dell'inizio dell'attività di cui all'articolo 50 alla provincia.

2. La provincia, sulla scorta delle comunicazioni di cui al comma precedente, provvede annualmente ad elaborare ed aggiornare l'albo dei bed and breakfast.

Articolo 54

Funzioni di vigilanza e controllo.

1. Ferme restando le competenze dell'autorità di pubblica sicurezza, le funzioni di vigilanza e di controllo sull'osservanza delle disposizioni del presente capo sono esercitate dai comuni e dall'Aretur.

Articolo 55

Obblighi dei titolari dell'attività di bed and breakfast.

DISEGNO DI LEGGE

1. I titolari dell'attività di cui all'articolo 50 sono obbligati ad attenersi alle disposizioni di pubblica sicurezza relative alla denuncia delle persone alloggiate.
2. I titolari dell'attività di cui all'articolo 50 sono tenuti a comunicare all'Otr, ogni 3 mesi, i dati ricettivi e del movimento degli ospiti ai fini statistici.
3. I comuni provvedono a stilare ogni anno un elenco nominativo e di consistenza ricettiva degli esercizi di bed and breakfast, dandone comunicazione all'Aretur ed all'Otr.

Articolo 56

Sanzioni amministrative e pecuniarie.

1. Chiunque avvia l'attività di bed and breakfast senza gli adempimenti di cui all'articolo 51 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da euro 4.000,00 ad euro 10.000,00. Il comune, contestualmente all'irrogazione della sanzione, ordina l'immediata cessazione dell'attività ed informa i competenti organi ai fini dell'espletamento degli accertamenti di natura fiscale e tributaria.
2. L'omessa esposizione della tabella indicante le tariffe praticate comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma da euro 500,00 ad euro 1.000,00.
3. L'applicazione di prezzi superiori a quelli esposti comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma da euro 1.000,00 ad euro 4.000,00.
4. Il superamento della capacità ricettiva consentita comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma da euro 3.000,00 ad euro 6.000,00 e la sospensione dell'attività da 3 a 6 mesi.
5. In ogni caso di recidiva le sanzioni previste ai commi precedenti sono raddoppiate e si procede alla sospensione dell'attività da 6 a 12 mesi o all'interdizione della stessa.

DISEGNO DI LEGGE

6. L'accertamento delle violazioni e la irrogazione delle sanzioni sono effettuati secondo le procedure di cui alla legge regionale 10 gennaio 1983, n. 13.

7. Le sanzioni di cui al presente articolo sono comminate dal comune competente e le somme introitate sono trasferite all'Aretur.

8. In caso di inerzia del comune nell'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo, l'Aretur provvede autonomamente, previa diffida ad adempiere nel termine perentorio di 15 giorni.

CAPO III

INSEDIAMENTO DI STRUTTURE RICETTIVE E VINCOLI DI DESTINAZIONE

Articolo 57

Disposizioni in materia di insediamento di strutture ricettive

1. In mancanza di espressi divieti previsti dagli strumenti urbanistici comunali, le strutture ricettive, ad esclusione dei complessi ricettivi all'aperto, possono essere realizzate in tutte le zone omogenee territoriali, anche mediante mutamento di destinazione d'uso di immobili esistenti, nel rispetto dei parametri urbanistici, degli indici edilizi e delle altre prescrizioni di zona.

2. Resta ferma l'osservanza dei vincoli imposti in applicazione disposizioni derivanti dalla normativa comunitaria o di altre leggi statali e regionali, a protezione degli interessi archeologici, paesaggistico-ambientali, storici, architettonici, idrogeologici, delle falde acquifere, dei parchi e delle aree protette nazionali e regionali.

DISEGNO DI LEGGE

3. Il mutamento di destinazione d'uso di immobili preesistenti in strutture ricettive, con o senza la realizzazione di opere, è consentito mediante denuncia di inizio attività, ai sensi della legge regionale 28 novembre 2001, n. 19, accompagnata dal versamento degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione, se dovuti.

4. Alle strutture ricettive si applicano le disposizioni di cui al decreto del presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, recante il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione di impianti produttivi, per il loro ampliamento, ristrutturazione e riconversione, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi.

Articolo 58

Vincoli di destinazione

1. Le strutture ricettive che beneficiano di contributi ed agevolazioni pubbliche sono sottoposte a vincolo di destinazione decennale, con decorrenza dalla data di erogazione dei contributi o delle agevolazioni percepite.

2. La rimozione del vincolo ed il mutamento di destinazione delle strutture ricettive di cui al comma 1 sono assentiti dal comune competente, su richiesta dell'interessato, solo se viene comprovata la non convenienza economica e produttiva dell'attività e previa restituzione dei contributi e delle agevolazioni percepite.

3. Il mutamento di destinazione delle strutture ricettive di cui al comma 1 deve essere conforme alle disposizioni degli strumenti urbanistici vigenti ed è subordinato al preventivo rilascio di permesso di costruire.

4. Il rilascio del permesso di costruire di cui al comma 3 è subordinato al parere dell'Atetur sulla sussistenza dei presupposti previsti dal comma 2, da rendersi entro il termine di 60 giorni

DISEGNO DI LEGGE

dal ricevimento della richiesta corredata dalla relativa documentazione. Tale termine può essere interrotto una sola volta se l'Aretur richiede al comune o all'interessato integrazioni documentali, e decorre nuovamente per intero dalla data di presentazione della documentazione integrativa. Trascorso il suddetto termine, il parere si intende favorevolmente reso.

5. In caso di mutamento di destinazione d'uso effettuato in violazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, il comune competente adotta le misure sanzionatorie di cui all'articolo 27 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, dandone notizia all'Aretur, la quale provvede ad ingiungere all'interessato la restituzione dei contributi e delle agevolazioni eventualmente percepite, ed irroga una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra euro 500,00 ed euro 3.000,00 per metro quadrato della superficie della struttura ricettiva, e comunque per un importo non inferiore ad euro 150.000,00.

6. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle strutture ricettive che abbiano già beneficiato di contributi ed agevolazioni pubbliche alla data di entrata in vigore della presente legge.

Articolo 59

Disposizioni particolari per i comuni di cui alla legge regionale 10 dicembre 2003, n. 21

1. Nei comuni ricadenti nelle zone a rischio vulcanico dell'area vesuviana, di cui alla legge regionale 10 dicembre 2003, n. 21, è ammesso il mutamento di destinazione d'uso di immobili esistenti in strutture ricettive, senza incremento di volume e modifica della sagoma, anche in deroga alle previsioni degli strumenti territoriali ed urbanistici e delle norme urbanistiche vigenti.

DISEGNO DI LEGGE

2. Il mutamento di destinazione di cui al comma 1 è soggetto a denuncia di inizio attività di cui alla legge regionale 19/01, accompagnata dal versamento degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione, se dovuti.

3. Alle strutture di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 58.

TITOLO III

OPERATORI TURISTICI

CAPO I

AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO

Articolo 60

Agenzie di viaggio e turismo

1. Sono agenzie di viaggio e turismo le imprese che esercitano attività di consulenza, di produzione ed organizzazione di viaggi e soggiorni, intermediazione nei predetti servizi, o anche entrambe le attività, con o senza vendita diretta al pubblico, ivi compresi i compiti di assistenza e di accoglienza ai turisti, in conformità a quanto previsto dalla convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 1084, nonché del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

2. In particolare, l'attività imprenditoriale delle agenzie di viaggio e turismo consiste:

a) nella vendita di biglietti e nella prenotazione di posti per qualsiasi mezzo di trasporto terrestre, di navigazione marittima od aerea;

DISEGNO DI LEGGE

- b) nell'organizzazione di viaggi isolati o in comitiva e di crociere, con o senza inclusione dei servizi accessori di soggiorno;
- c) nell'organizzazione di escursioni, con o senza accompagnamento;
- d) nell'accoglienza dei clienti presso porti, aeroporti e stazioni ferroviarie;
- e) nell'emissione di propri ordinativi per le strutture ricettive e nella vendita di buoni d'albergo emessi da organizzazioni nazionali ed estere;
- f) nell'attività di informazione e pubblicità di iniziative ed eventi turistici;
- g) nella fornitura di particolari prestazioni, purchè di interesse turistico, anche indiretto, quali assistenza al rilascio di passaporti e visti consolari, vendita di biglietti teatrali o per manifestazioni musicali, cinematografiche o di pubblico interesse;
- h) nella spedizione e ritiro di bagagli per conto e nell'interesse dei propri clienti;
- i) nell'organizzazione di servizi relativi ad attività congressuali e fieristiche;
- l) nel rilascio e pagamento di assegni turistici e circolari per viaggiatori, di lettere di credito emesse da istituti bancari e nel cambio di valute, in quanto attinenti a servizi turistici e sempre che il titolare dell'agenzia abbia ottenuto le prescritte autorizzazioni;
- m) nella vendita di pubblicazioni di interesse turistico;
- n) in ogni altra forma di prestazione turistica in favore della clientela.

Articolo 61

Procedure per l'esercizio dell'attività di agenzia

1. L'esercizio delle attività di cui all'articolo 60 è soggetto ad autorizzazione rilasciata dalla provincia nel cui territorio si intende ubicare la sede principale dell'agenzia.
2. La domanda di autorizzazione indica:

DISEGNO DI LEGGE

- a) le generalità e la cittadinanza del richiedente, ovvero, in caso di società, del legale rappresentante;
- b) le generalità e la cittadinanza del direttore tecnico;
- c) la denominazione dell'agenzia;
- d) l'indirizzo ove l'agenzia avrà sede;
- e) il periodo di apertura;
- f) l'organizzazione e le attrezzature dell'agenzia;
- g) un documento da cui risulti la disponibilità dei locali, accompagnato da copia del relativo certificato di agibilità, con l'attestazione che i locali saranno destinati esclusivamente all'attività di agenzia.

3. La domanda di autorizzazione è corredata dalla documentazione indicata dalla deliberazione di cui all'articolo 86, comma 2, lettera l).

4. La provincia, completata l'istruttoria sulla domanda, comunica il risultato al richiedente, il quale, in caso di esito favorevole della medesima istruttoria, trasmette al responsabile del procedimento, nei successivi 30 giorni:

- a) copia della polizza assicurativa stipulata ai sensi dell'articolo 65;
- b) una dichiarazione attestante la prestazione del direttore tecnico.

5. Trascorso il termine di cui al comma 4 senza che il richiedente abbia ottemperato agli adempimenti previsti, la domanda di autorizzazione è archiviata.

6. L'autorizzazione è rilasciata entro il termine di 90 giorni dalla presentazione della relativa domanda. Tale termine può essere interrotto una sola volta se il responsabile del procedimento richiede all'interessato, entro 15 giorni dalla presentazione della domanda, integrazioni

DISEGNO DI LEGGE

documentali e decorre nuovamente per intero dalla data di presentazione della documentazione integrativa.

7. Decorso inutilmente il termine di 90 giorni di cui al comma 6, l'interessato può, con atto trasmesso con plico raccomandato con avviso di ricevimento, chiedere alla provincia di adempiere entro il termine di 15 giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente anche tale termine, l'interessato può inoltrare istanza al presidente della giunta regionale, il quale, sostituendosi alla provincia inadempiente, nomina con proprio decreto un commissario ad acta che entro il termine di 30 giorni dalla nomina adotta il provvedimento conclusivo del procedimento afferente la domanda di autorizzazione.

8. La provincia comunica all'Aretur il rilascio dell'autorizzazione.

9. L'esercizio dell'attività è avviato entro il termine di 60 giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione, decorsi i quali l'autorizzazione decade.

Articolo 62

Contenuto dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione indica:

a) la denominazione;

b) l'ubicazione dell'agenzia;

c) il titolare ovvero, in caso di persona giuridica, il legale rappresentante;

d) il nominativo del direttore tecnico.

2. Ogni modificazione degli elementi di cui al comma 1, lettere *a)* e *c)*, comporta il rilascio di una nuova autorizzazione. Le altre modificazioni comportano l'aggiornamento dell'autorizzazione mediante annotazione.

3. L'autorizzazione è esposta in modo ben visibile nella sede dell'agenzia di viaggio.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo 63

Apertura di filiali

1. L'apertura di filiali di agenzie già autorizzate ad operare ed aventi la sede principale nel territorio nazionale è subordinata a comunicazione di inizio attività da inoltrare, almeno venti giorni prima dell'apertura, alla provincia ove è ubicata la filiale nonché alla provincia che ha rilasciato l'autorizzazione. La provincia notifica l'Avvenimento ricevimento della comunicazione.
2. La comunicazione contiene l'indicazione degli estremi dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, dell'ubicazione della filiale dell'agenzia e del periodo di apertura.
3. Copia della comunicazione di cui al comma 1 è esposta in modo ben visibile nella sede della filiale dell'agenzia.

Articolo 64

Periodo di apertura

1. Le agenzie di viaggio e turismo e le relative filiali possono avere apertura annuale o stagionale. Il periodo di apertura stagionale non può essere inferiore a 6 mesi per ciascun anno solare.

Articolo 65

Garanzia assicurativa

1. Per lo svolgimento della propria attività le agenzie di viaggio e turismo stipulano polizze assicurative, con massimale non inferiore ad euro 2.000.000,00, a copertura dei rischi derivanti dalla partecipazione ai programmi di viaggio e soggiorno, nonché a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti verso gli utenti dei servizi turistici, ferme

DISEGNO DI LEGGE

restando le disposizioni previste in materia dalla convenzione internazionale di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 1084, e dal decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

2. Le agenzie inviano annualmente alla provincia competente la documentazione comprovante l'avvenuto pagamento del premio della garanzia di cui al comma 1.

3. La sopravvenuta mancanza di copertura assicurativa accertata in sede di esercizio delle funzioni di vigilanza da parte della provincia e dell'Aretur comporta la revoca dell'autorizzazione e la chiusura immediata dell'agenzia.

4. Al momento del rilascio dell'autorizzazione, le agenzie di viaggio e turismo versano all'Aretur una somma pari ad euro 2.000,00, a titolo di cauzione non produttiva di interessi. Tale somma confluisce nel fondo di garanzia di cui all'articolo 71 e viene restituita a seguito della definitiva cessazione dell'attività.

Articolo 66

Elenchi delle agenzie di viaggio e turismo

1. Le agenzie di viaggio e turismo abilitate sono iscritte d'ufficio in un apposito elenco istituito presso ciascuna provincia.

2. Nell'elenco sono indicati:

a) la denominazione e la ragione sociale di ciascuna agenzia;

b) le generalità ed il domicilio del titolare e del direttore tecnico, nonché la data ed il periodo di apertura dell'agenzia;

3. Nell'elenco sono annotati i rinnovi e le eventuali sospensioni dell'autorizzazione.

4. L'elenco è posto a disposizione del pubblico. Le risultanze dell'elenco sono pubblicate, entro il mese di febbraio di ciascun anno, sul bollettino ufficiale della regione Campania.

Articolo 67

DISEGNO DI LEGGE

Redazione e diffusione dei programmi

1. I programmi concernenti l'organizzazione di viaggi, crociere, gite ed escursioni diversi dagli inserti pubblicitari di cui al comma 5 e diffusi dalle agenzie di viaggio e turismo operanti nel territorio regionale, configurano a tutti gli effetti offerta al pubblico ai sensi dell'articolo 1336 del codice civile.

2. I programmi di cui al comma 1 indicano:

a) il soggetto produttore od organizzatore, nonché tutte le informazioni previste dalla vigente normativa;

b) le date di svolgimento, la durata complessiva ed il numero dei pernottamenti previsti;

c) la qualità e la quantità di tutti i servizi offerti, con particolare riferimento alla classe ed alla qualifica delle strutture ricettive prenotate, al numero di pasti, alla presenza di accompagnatori o di guide ed alle caratteristiche dei mezzi di trasporto impiegati;

d) le quote di partecipazione, comprensive del prezzo globale, dell'importo delle quote eventualmente dovute a titolo di acconto, delle scadenze dei relativi pagamenti e dell'indicazione dei diritti, tasse aeroportuali ed altri oneri a carico del viaggiatore;

e) il periodo di validità del programma, nonché i termini per le iscrizioni e le eventuali rinunce;

f) le condizioni e le modalità di rimborso delle quote pagate, in caso di rinuncia o recesso del cliente, di annullamento del viaggio da parte dell'agenzia, o di cause di forza maggiore;

g) gli estremi della garanzia assicurativa di cui all'articolo 65;

h) le eventuali misure igieniche, sanitarie e di profilassi da adottare, nonché le informazioni generali in materia di visti e passaporti necessarie alla fruizione dei servizi turistici offerti;

DISEGNO DI LEGGE

i) la possibilità di ricorrere a forme di conciliazione ed arbitrato per la soluzione di controversie tra le agenzie ed i propri utenti, con indicazione dei relativi termini e modalità.

3. Il regolamento di partecipazione ai programmi è redatto in conformità alla convenzione internazionale di cui alla legge 1084 del 27 dicembre 1977 ed al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

4. Nei documenti di viaggio è richiamato il programma di viaggio al fine di consentire l'accertamento dell'esatto adempimento degli obblighi assunti.

5. Gli inserti pubblicitari, diffusi attraverso stampa o altri mezzi di comunicazione, non possono contenere informazioni difformi dal contenuto dei programmi di cui al comma 2.

Articolo 68

Direttore tecnico

1. E' istituito, presso ciascuna provincia, l'albo dei direttori tecnici delle agenzie di viaggio e turismo, nel quale sono iscritti:

a) coloro che hanno superato l'esame di cui al comma 2;

b) i direttori tecnici che hanno conseguito l'abilitazione in altre province o in altre regioni e operano presso agenzie di viaggio aventi sede nella provincia;

c) i cittadini di tutti gli Stati membri dell'Unione europea, residenti in una provincia della Campania, in possesso dei requisiti e delle condizioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 23 novembre 1991, n. 392;

d) i direttori tecnici, residenti in una delle province della Campania, cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, in possesso di titolo abilitante equiparato, in base al principio di reciprocità, a quello previsto dalla presente legge.

DISEGNO DI LEGGE

2. Le province indicano, con cadenza almeno triennale, l'esame per l'iscrizione all'albo di cui al comma 1.
3. L'articolazione ed il contenuto delle prove di esame e delle relative domande di partecipazione, le modalità di composizione delle commissioni e di espletamento degli esami e le modalità di tenuta e revisione degli albi provinciali sono definite dalla deliberazione di cui all'articolo 86, comma 2, lettera *m*).
4. In caso di cessazione del rapporto, l'agenzia di viaggio e turismo provvede alla nomina di un nuovo direttore tecnico entro i successivi 30 giorni, e contestualmente chiede l'aggiornamento dell'autorizzazione mediante annotazione ai sensi dell'articolo 62, comma 2.

Articolo 69

Sospensione dell'attività, sanzioni e vigilanza

1. L'attività delle agenzie di viaggio e turismo è sospesa dalla provincia competente, per un periodo non superiore a 6 mesi:
 - a) per iniziativa del titolare, in presenza di cause di forza maggiore, mediante comunicazione alla provincia eseguita immediatamente dopo l'evento;
 - b) per iniziativa della provincia, in caso di applicazione delle misure sanzionatorie di cui al comma 4;
2. La sospensione dell'attività può essere motivatamente prorogata, per una sola volta, per altri 6 mesi.
3. L'esercizio anche occasionale dell'attività di cui all'articolo 60, in assenza della prescritta autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 30.000,00 ad euro 60.000,00 ed all'adozione, da parte della provincia competente, di ordinanza di immediata chiusura dell'esercizio.

DISEGNO DI LEGGE

4. La violazione delle condizioni autorizzative comporta, previa diffida, la sospensione di cui al comma 1, finalizzata a consentire la regolarizzazione dell'attività. In caso di perdurante inosservanza delle condizioni autorizzative, la provincia competente ordina l'immediata chiusura dell'esercizio e revoca l'autorizzazione rilasciata.
5. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 68, comma 4, comporta l'immediata chiusura dell'esercizio e la revoca dell'autorizzazione.
6. La diffusione di programmi di viaggio che non contengano le indicazioni di cui all'articolo 67, comma 2, comporta una sanzione amministrativa da euro 2.000,00 ad euro 7.000,00.
7. L'attribuzione, con qualsiasi mezzo di comunicazione, alla propria agenzia di una denominazione diversa da quella denunciata da parte del titolare, è soggetta a una sanzione amministrativa da euro 2.000,00 ad euro 7.000,00.
8. La mancata esposizione al pubblico dell'autorizzazione e della comunicazione di inizio attività di cui all'articolo 63 comporta il pagamento della sanzione amministrativa da euro 1.000,00 ad euro 3.000,00.
9. Le sanzioni di cui al presente articolo sono comminate dalla provincia competente e le somme introitate sono trasferite all'Aretur.
10. In caso di inerzia della provincia nell'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo, l'Aretur provvede autonomamente, previa diffida ad adempiere nel termine perentorio di 15 giorni.
11. Le associazioni sindacali e di categoria possono segnalare alle province ed all'Aretur comportamenti sanzionabili ai sensi dei precedenti commi. Le province provvedono all'adozione dei provvedimenti di propria competenza entro 30 giorni dalla ricezione della segnalazione.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo 70

Reclami

1. I clienti delle agenzie di viaggio e turismo che riscontrino le irregolarità di cui all'articolo 69, commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8, possono presentare documentato reclamo all'Aretur, trasmettendone contestualmente copia all'agenzia interessata.
2. L'Aretur, valutata la rilevanza del reclamo, assegna al titolare dell'agenzia un termine di 30 giorni per presentare eventuali osservazioni.
3. Nel caso in cui il reclamo risulti fondato, l'Aretur dà corso al procedimento relativo all'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 69 e comunica ai soggetti interessati le determinazioni assunte.

Articolo 71

Fondo di garanzia

1. E' istituito presso l'Aretur un fondo posto a garanzia dei crediti insoluti derivanti da condanne al risarcimento dei danni causati agli utenti delle agenzie di viaggio e turismo.
2. L'Aretur provvede alla gestione del fondo di cui al comma 1 ed alla individuazione dei presupposti per l'accesso allo stesso da parte degli utenti e delle modalità di erogazione delle somme in favore degli aventi diritto.

CAPO II

PROFESSIONI TURISTICHE

Articolo 72

Figure professionali

DISEGNO DI LEGGE

1. È guida turistica chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi di persone nelle visite ad opere d'arte, a musei, a gallerie, a scavi archeologici, illustrando le attrattive storiche, artistiche, monumentali, paesaggistiche e naturali.
2. E' accompagnatore turistico chi, per professione, accoglie persone singole o gruppi di persone nei viaggi attraverso il territorio nazionale o all'estero, cura l'attuazione del pacchetto turistico predisposto dagli organizzatori, presta completa assistenza ai turisti con la conoscenza della lingua degli accompagnati e fornisce elementi significativi e notizie di interesse turistico sulle zone di transito, al di fuori dell'ambito di competenza delle guide, quale individuato dal presente articolo.
3. È guida di montagna o alpina chi accompagna singole persone o gruppi di persone in scalate o gite in alta o media montagna.
4. È guida speleologica chi accompagna singole persone o gruppi di persone nella esplorazione di grotte e cavità naturali.
5. E' guida vulcanologica chi accompagna singole persone o gruppi di persone nell'esplorazione o gite dei vulcani o dei siti di natura vulcanica.
6. E' guida naturalistico-ambientale chi esercita professionalmente l'accompagnamento di singole persone o gruppi di persone nelle visite a parchi, riserve naturali, zone di pregio o tutela ambientale o siti di interesse ambientale, così come individuati dalla normativa vigente, fornendo notizie ed informazioni di interesse naturalistico, paesaggistico ed ambientale, con esclusione degli ambiti di competenza delle guide turistiche, delle guide alpine, delle guide speleologiche e vulcanologiche.
7. È animatore turistico chi, per professione, organizza il tempo libero di gruppi di turisti con attività ricreative, sportive, culturali.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo 73

Competenze della regione e delle province

1. La regione provvede all'indizione ed all'espletamento, con cadenza almeno triennale, degli esami di abilitazione all'esercizio delle professioni turistiche. La regione istituisce presidi di guide abilitate presso monumenti, musei, siti archeologici, cavità sotterranee, parchi naturali e siti di natura vulcanica di maggiore richiamo turistico.

2. Le province esercitano funzioni in ordine:

a) alla tenuta ed alla revisione biennale degli elenchi delle professioni turistiche, in cui sono iscritti d'ufficio:

- i soggetti che hanno conseguito l'abilitazione a seguito di superamento dell'esame di cui al comma 1;

- relativamente all'elenco degli accompagnatori turistici, i cittadini degli Stati membri della Unione europea, residenti in Campania, qualora ricorrano le condizioni di cui al D.Lgs. 392/91 concernenti l'espletamento di attività economiche varie, e previa domanda presentata alla provincia nel cui ambito territoriale è ubicato il comune di residenza;

- i cittadini di Stati non appartenenti alla Unione europea, per i quali l'autorizzazione all'esercizio delle professioni turistiche è subordinata all'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

b) al rilascio delle licenze e dei tesserini di riconoscimento;

c) alla pubblicizzazione dei compensi per le prestazioni delle professioni turistiche;

d) alla promozione ed all'organizzazione di corsi di aggiornamento e di riqualificazione, nell'ambito dei programmi previsti dall'ordinamento della formazione professionale, anche su segnalazione delle associazioni di categoria delle professioni turistiche.

DISEGNO DI LEGGE

3. L'articolazione, il contenuto ed i requisiti di ammissione alle prove di esame, le modalità di composizione delle commissioni e di espletamento degli esami di abilitazione di cui al comma 1 e le modalità di tenuta e revisione degli elenchi provinciali sono definite dalla deliberazione prevista dall'articolo 86, comma 2, lettera *n*).
4. Gli elenchi provinciali delle professioni turistiche sono pubblici.

Articolo 74

Licenza e tesserino di riconoscimento

1. La licenza all'esercizio delle professioni turistiche è rilasciata dalla provincia competente, su domanda dell'interessato, a seguito dell'iscrizione negli elenchi di cui all'articolo 73, comma 2, lettera *a*). Il contenuto della licenza è definito dalla deliberazione di cui all'articolo 86, comma 2, lettera *o*).
2. La licenza ha validità triennale e si intende rinnovata a seguito di formale dichiarazione di prosecuzione dell'attività. La licenza abilita all'esercizio dell'attività sull'intero territorio regionale.
3. Le province danno comunicazione all'Aretur delle licenze rilasciate.
4. Ai titolari di licenza è consegnato, contestualmente al rilascio della stessa, un tesserino di riconoscimento, munito di fotografia e conforme al modello predisposto dall'Aretur, recante le generalità dell'esercente la professione turistica, gli estremi e la scadenza della licenza e l'indicazione delle lingue straniere oggetto di abilitazione.
5. I titolari di licenza sono tenuti, nell'esercizio delle proprie attività professionali, a portare in evidenza il tesserino di riconoscimento.

Articolo 75

Compensi

DISEGNO DI LEGGE

1. I compensi delle professioni turistiche sono definiti dalle organizzazioni sindacali di categoria d'intesa con gli operatori turistici e comunicati all'Aretur.

Articolo 76

Divieti ed incompatibilità

1. Agli esercenti le professioni turistiche è fatto divieto di svolgere attività commerciali o comunque estranee alla professione, anche qualora queste siano svolte occasionalmente o congiuntamente ad altre attività non incompatibili.

2. L'esercizio delle professioni turistiche è incompatibile con qualsiasi altra attività lavorativa svolta alle dipendenze della pubblica amministrazione, ovvero di altri enti pubblici o privati.

Articolo 77

Sospensione e revoca della licenza

1. La licenza è sospesa, per un periodo non superiore a 6 mesi:

a) per comportamento irrispettoso verso i turisti;

b) per sopravvenuta incapacità fisica temporanea;

c) per richiesta di compensi diversi da quelli stabiliti ai sensi dell'articolo 75.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera b), la sospensione può essere motivatamente prorogata, una sola volta, per altri 6 mesi.

3. La licenza è revocata:

a) qualora il titolare, in assenza di motivazione, non assicuri la continuità della propria prestazione professionale;

b) per sopravvenuta, permanente incapacità fisica;

c) nel caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 76;

DISEGNO DI LEGGE

d) nel caso in cui la licenza sia stata sospesa per almeno 2 volte ai sensi del comma 1, lettere a) e c).

4. La vigilanza sull'osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo è rimessa all'Aretur ed alle province.

5. I provvedimenti di sospensione e di revoca della licenza sono adottati, anche su segnalazione dell'Aretur, dalla provincia competente, e sono preceduti dalla comunicazione all'interessato dell'avvio del relativo procedimento con invito a controdedurre. Le province trasmettono all'Aretur copia dei provvedimenti adottati ai sensi del presente comma.

6. Nel caso di inerzia della provincia, trascorsi 90 giorni dalla segnalazione di cui al comma 4, l'Aretur provvede autonomamente alla sospensione o alla revoca della licenza, previa diffida ad adempiere nel termine perentorio di 30 giorni.

Articolo 78

Sanzioni amministrative pecuniarie

1. L'esercizio senza licenza delle professioni di cui all'articolo 72 è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 3.000,00 ad euro 10.000,00.

2. L'esercizio di professioni turistiche in mancanza della licenza debitamente rinnovata è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 2.000,00 ad euro 5.000,00.

3. Il titolare di licenza che, nell'esercizio di professioni turistiche, non tenga in evidenza il tesserino di riconoscimento, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 500,00 ad euro 2.000,00.

4. L'applicazione di compensi diversi da quelli determinati ai sensi dell'articolo 75 è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 ad euro 5.000,00.

DISEGNO DI LEGGE

5. Chiunque si avvalga della prestazione di guide non in possesso di licenza valida ed efficace è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 ad euro 5.000,00.

6. Le sanzioni di cui al presente articolo sono comminate dalla provincia competente e le somme introitate sono trasferite alla stessa Aretur.

10. In caso di inerzia della provincia nell'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo, l'Aretur provvede autonomamente, previa diffida ad adempiere nel termine perentorio di 15 giorni.

Articolo 79

Reclami

1. Gli utenti che riscontrano carenze nelle prestazioni o nel comportamento degli esercenti le professioni turistiche, ovvero nei cui confronti sono stati applicati compensi difformi rispetto a quelli determinati ai sensi dell'articolo 75 possono presentare reclamo all'Aretur, entro 30 giorni dall'evento.

2. L'Aretur, valutata la rilevanza del reclamo, informa l'interessato, assegnando il termine di 15 giorni per presentare eventuali deduzioni, pronunciandosi entro i successivi 30 giorni.

3. In caso di accoglimento del reclamo, l'Aretur comunica all'utente ed all'interessato l'esito dello stesso ed invita la provincia competente ad avviare il procedimento per l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 77 e 78.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI PARTICOLARI IN MATERIA DI TURISMO SOCIALE, INTERVENTI

SPECIALI E SUPPORTI FINANZIARI DELLA REGIONE

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

TURISMO SOCIALE ED INTERVENTI SPECIALI

Articolo 80

Turismo sociale

1. La regione promuove ed incentiva il turismo sociale per garantire la fruizione dei servizi turistici da parte di categorie sociali svantaggiate quali i soggetti meno abbienti, i giovani, i nuclei familiari, le persone della terza età e le persone a mobilità o a sensorialità ridotte.
2. Il turismo sociale è finalizzato altresì a soddisfare la domanda di servizi turistici da parte di organizzazioni senza fini di lucro, iscritte nei relativi registri, per promuovere la conoscenza e la fruizione delle risorse e delle bellezze ambientali, artistiche, antropiche e culturali.
3. La regione, nell'ambito dell'attività di programmazione di cui agli articoli 19 e 20, definisce misure di intervento mirate alla promozione del turismo sociale, anche mediante la predisposizione di progetti sperimentali e l'erogazione di specifiche risorse economiche.
4. Le misure di intervento di cui al comma 3 possono essere attuate dagli enti locali, dalle associazioni pro loco, dai club di prodotto e dalle organizzazioni senza fini di lucro operanti nel settore del turismo sociale.
5. L'Aretur acquisisce proposte di intervento elaborate dai soggetti di cui al comma 4 al fine dell'inserimento delle stesse nella programmazione turistica regionale.
6. L'Aretur vigila affinché le organizzazioni senza scopo di lucro operanti nel settore del turismo sociale svolgano la propria attività nei rispettivi ambiti associativi e nel rispetto della normativa vigente disciplinante l'attività delle medesime organizzazioni.

Articolo 80-bis

DISEGNO DI LEGGE

Attività turistiche delle associazioni senza scopo di lucro

1. Le associazioni senza scopo di lucro a carattere nazionale che svolgono la propria attività in almeno 5 regioni e 20 province ed aventi finalità ricreative, culturali, religiose, sociali ed ambientali sono autorizzate dalla giunta regionale ad esercitare attività turistiche e ricettive esclusivamente in favore dei propri associati ed aderenti, nonché degli appartenenti ad associazioni estere aventi finalità analoghe. Restano ferme le autorizzazioni già rilasciate, alla data di entrata in vigore della presente legge, in applicazione della vigente normativa statale e regionale.

2. Il conseguimento dell'autorizzazione è subordinato alla dimostrazione del possesso dei seguenti requisiti:

- a) assenza di scopo di lucro, desumibile dall'atto costitutivo, dallo statuto e dai bilanci sociali;
- b) finalizzazione esclusiva dell'attività allo sviluppo sociale, ambientale, morale e culturale degli associati;
- c) organizzazione e funzionamento secondo criteri di massima partecipazione degli associati.

3. Il rilascio dell'autorizzazione è altresì condizionato alla stipula di polizza assicurativa per la responsabilità civile a copertura dei rischi derivanti dalla partecipazione alle attività di cui al comma 1.

3. Le associazioni in possesso dell'autorizzazione inoltrano all'Aretur, entro il 31 marzo di ogni anno, il programma delle attività da realizzare in favore dei propri associati ed aderenti e finalizzate alla promozione del turismo sociale.

4. I programmi di viaggio predisposti dalle associazioni di cui al comma 1 indicano:

- a) il soggetto produttore od organizzatore ed i relativi recapiti;
- b) le date di svolgimento, la durata complessiva ed il numero dei pernottamenti previsti;

DISEGNO DI LEGGE

- c) la qualità e la quantità di tutti i servizi offerti, con particolare riferimento alla classe ed alla qualifica delle strutture ricettive prenotate, al numero di pasti, alla presenza di accompagnatori o di guide ed alle caratteristiche dei mezzi di trasporto impiegati;
- d) le quote di partecipazione, comprensive del prezzo globale, dell'importo delle quote eventualmente dovute a titolo di acconto, delle scadenze dei relativi pagamenti e dell'indicazione dei diritti, tasse aeroportuali ed altri oneri a carico del viaggiatore;
- e) il periodo di validità del programma, nonché i termini per le iscrizioni e le eventuali rinunce;
- f) le condizioni e le modalità di rimborso delle quote pagate, in caso di rinuncia o recesso del cliente, di annullamento del viaggio da parte dell'agenzia, o di cause di forza maggiore;
- g) gli estremi della garanzia assicurativa di cui al comma 3;
- h) le eventuali misure igieniche, sanitarie e di profilassi da adottare, nonché le informazioni generali in materia di visti e passaporti necessarie alla fruizione dei servizi turistici offerti.

5. La regione riconosce il ruolo di animatore turistico territoriale alle associazioni di cui al comma 1, che collaborano con enti pubblici per la diffusione di percorsi ed attrattori turistici, allo scopo di rivalutare e promuovere luoghi di interesse ambientale, artistico e culturale.

6. L'Aretur vigila sull'osservanza delle disposizioni del presente articolo. In caso di violazione delle medesime disposizioni, la giunta regionale, su segnalazione dell'Aretur, revoca l'autorizzazione di cui al comma 1.

Articolo 81

Film commission

1. E' costituita una società consortile a responsabilità limitata denominata Film commission Regione Campania S.c. a r.l.

DISEGNO DI LEGGE

2. Sono soci della Film commission:

- a) la regione;
- b) le province della regione ed il comune di Napoli;
- c) altri enti pubblici non economici regionali.

3. La Film commission non persegue finalità di lucro e svolge prevalentemente la propria attività a beneficio della regione.

Articolo 82

Attività della Film commission

1. La Film commission:

- a) presta servizi, forniture di beni o altre utilità destinate alla diffusione e promozione della cultura e dell'arte cinematografica in Campania e allo sviluppo dell'immagine della regione;
- b) favorisce lo sviluppo e la diffusione della cultura cinematografica in Campania mediante la promozione di premi, convegni, seminari, studi e ricerche, corsi e conferenze;
- c) crea banche dati audio - video delle professionalità e dei servizi, al fine di fornire la completa informazione su tutto ciò che riguarda l'effettuazione di riprese nel territorio della regione Campania;
- d) gestisce, per conto della regione Campania, fondi finalizzati ad interventi nella filiera delle produzioni audiovisive, istituiti con legge regionale, nazionale, o provenienti dall'Unione Europea
- e) svolge ogni altra attività prevista dallo statuto.

2. Le norme relative al funzionamento della Film commission sono contenute nello statuto, che è approvato previa deliberazione di giunta regionale.

DISEGNO DI LEGGE

3. Nel quadro delle attività di cui al comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), la regione può conferire alla società incarichi i cui obiettivi e finalità sono definiti con deliberazione di giunta regionale.

CAPO II

SUPPORTI FINANZIARI

Articolo 83

Provvidenze regionali

1. La regione, nell'ambito dell'attività di programmazione di cui agli articoli 19 e 20, concede contributi finanziabili con risorse proprie ovvero con il concorso di risorse comunitarie e statali.
2. Le modalità per l'accesso ai contributi di cui al comma 1, l'individuazione delle tipologie di imprese e degli enti beneficiari degli stessi e la determinazione delle spese ammissibili sono disciplinate dalla giunta regionale, nel rispetto della programmazione economica della regione e della normativa comunitaria, all'atto dell'approvazione dei singoli bandi di finanziamento.
3. Gli atti di programmazione negoziata di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662, interessanti il territorio regionale, possono promuovere progetti finalizzati allo sviluppo del settore turistico in uno o più sistemi turistici locali.

Articolo 84

Tipologie di aiuto

1. Le finalità, modalità di erogazione, rendicontazione e cumulabilità delle provvidenze previste dall'articolo 83, nonché i massimali di intensità degli aiuti, le eventuali agevolazioni o

DISEGNO DI LEGGE

limitazioni ed i vincoli per i soggetti beneficiari delle stesse sono definiti con la deliberazione di giunta regionale di cui all'articolo 86, comma 2, lettera *p*).

Articolo 85

Disciplina attuativa

1. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale, sentite le associazioni di categoria del settore turistico facenti capo alle confederazioni riconosciute a livello nazionale e le associazioni sindacali confederali maggiormente rappresentative, nonché la commissione consiliare competente, adotta una deliberazione contenente:

- a*) l'elencazione della documentazione tecnico-amministrativa da presentare a corredo delle istanze di agevolazione;
- b*) la disciplina dell'istruttoria e delle modalità di concessione delle agevolazioni;
- c*) l'indicazione delle ipotesi di revoca totale o parziale dei contributi e delle relative sanzioni.

2. Gli atti di programmazione di cui agli articoli 19 e 20 definiscono la dotazione finanziaria ed i criteri di priorità per la ripartizione delle provvidenze.

3. Il parere della commissione consiliare di cui al comma 1 è reso entro 30 giorni dalla trasmissione della relativa richiesta. Trascorso tale termine, il parere si intende favorevolmente reso.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 86

DISEGNO DI LEGGE

Provvedimenti attuativi

1. Con deliberazione da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la giunta regionale istituisce un comitato interdisciplinare, composto da membri di comprovata esperienza professionale, anche esterni all'amministrazione regionale, per l'assistenza alla predisposizione di tutti i provvedimenti attuativi della presente legge.

2. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con deliberazioni di giunta regionale, sentite le associazioni di categoria del settore turistico facenti capo alle confederazioni riconosciute a livello nazionale e le associazioni sindacali confederali maggiormente rappresentative, nonché la commissione consiliare competente, sono definiti:

a) i requisiti e servizi minimi per la classificazione delle strutture ricettive alberghiere, di cui all'articolo 25;

b) i punteggi assegnabili per l'attribuzione delle qualifiche di cui all'articolo 27, comma 1;

c) i requisiti di qualità di cui all'articolo 27, comma 2;

d) i requisiti e servizi minimi per la classificazione delle strutture ricettive all'aperto, di cui all'articolo 33;

e) i requisiti e servizi minimi degli esercizi di affittacamere, degli appartamenti per vacanze, delle case per ferie, degli ostelli per la gioventù, delle case rurali e delle case religiose di ospitalità, di cui agli articoli 35, 36, 37, 38, 39 e 41;

f) i requisiti minimi dei rifugi di montagna, di cui all'articolo 40;

g) la documentazione da allegare alle domande di autorizzazione all'apertura di strutture ricettive soggette a classificazione, di cui all'articolo 42, comma 2;

h) i dati da esporre al pubblico all'interno delle strutture ricettive, di cui all'articolo 44, comma 3;

DISEGNO DI LEGGE

- i)* i servizi minimi ed ai requisiti igienico-sanitari, antinfortunistici ed antincendio dei bed and breakfast, di cui all'articolo 50, comma 2;
- l)* la documentazione da allegare alle domande di autorizzazione all'apertura di agenzie di viaggio e turismo, di cui all'articolo 61, comma 3;
- m)* la disciplina in materia di esami di abilitazione all'esercizio della professione di direttore tecnico di agenzie di viaggio e turismo, nonché di tenuta e revisione dei relativi albi provinciali, di cui all'articolo 68, comma 3;
- n)* la disciplina in materia di esami di abilitazione all'esercizio delle professioni turistiche, nonché di tenuta e revisione dei relativi elenchi provinciali, di cui all'articolo 73, comma 3;
- o)* il contenuto della licenza all'esercizio delle professioni turistiche, di cui all'articolo 74, comma 1;
- p)* la disciplina delle provvidenze regionali, di cui all'articolo 84.
- q)* le modalità di trasferimento del patrimonio degli Ept e delle Aacst, di cui all'articolo 23, comma 4.

3. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è approvata, con deliberazioni di giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, la disciplina relativa alle modalità trasferimento, dalla regione alle province ed ai comuni, delle competenze previste dalla presente legge, nonché alla definizione delle risorse finanziarie, strumentali e di organico all'uopo necessarie.

4. I pareri della commissione consiliare di cui ai commi 1 e 3 sono resi entro 30 giorni dalla trasmissione delle relative richieste. Trascorso tale termine, i pareri si intendono favorevolmente resi.

Articolo 87

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni transitorie

1. Le disposizioni di cui al titolo II, capi I e II, ed al titolo III, capi I e II, entrano in vigore dalla data di approvazione di ciascuna delle deliberazioni di cui all'articolo 86, comma 2.
2. Le disposizioni inerenti le competenze attribuite dalla presente legge alle province ed ai comuni entrano in vigore dalla data di approvazione della deliberazione di cui all'articolo 86, comma 3.
3. Gli oneri economici derivanti dall'espletamento delle competenze trasferite dalla regione alle province ai sensi della presente legge sono posti, per un periodo di 3 anni dall'entrata in vigore della stessa, a carico della regione.. Per gli oneri scaturenti dall'applicazione del presente comma si provvede con apposito stanziamento nel bilancio di previsione della regione.

Articolo 88

Abrogazioni

1. Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con le norme contenute nella presente legge.

Articolo 89

Dichiarazione di urgenza

1. La presente legge, a norma degli articoli 43 e 45 dello Statuto, è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.